



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC/ZPS IT4060005
Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona,
Foce del Po di Volano

Quadro conoscitivo

Gennaio 2018

Sommario


1.	Componente fisica	3
1.1	Collocazione e confini	3
1.2	Clima	5
1.2	Geologia e geomorfologia.....	9
1.4	Substrato pedogenetico e suolo	10
1.5	Idrologia	12
2.	Componente biologica	13
2.1	Habitat e processi ecologici	13
2.2	Flora	16
2.3	Fauna	17
2.4	Uso del suolo	23
3.	Componente socio-economica	30
3.1	Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito.....	30
3.2	Inventario delle proprietà	34
3.3	Inquadramento generale delle norme di riferimento.....	35
3.3.1	Inventario dei livelli di tutela del sito	35
3.3.2	Inventario degli strumenti di pianificazione	59
3.3.3	Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.)	85
3.3.4	Inventario della Normativa vigente	90
3.4	Popolazione	106
3.5	Economia e occupazione.....	107
3.6	Componenti archeologiche, architettoniche e culturali	123
3.7	Componenti paesaggistiche	124
4.	Stato di conservazione.....	126
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie.....	126
4.1.1	Habitat.....	126
4.1.2	Flora	131
4.1.3	Fauna	131
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri	137
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie	138
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie	138
5.	Bibliografia.....	147

1. Componente fisica

1.1 Collocazione e confini

Il sito IT4060005 SIC-ZPS “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”, istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 4872 ettari, di cui ettari nel Comune di Codigoro e Comacchio (Provincia di Ferrara), vedasi Figura 1.

Il sito confina con IT4060004; IT4060007; IT4060015, tutti di tipo C (ZPS e SIC totalmente sovrapposti).






Figura 1: Perimetrazione del sito in oggetto, comuni interessati e rapporto con altri siti Natura 2000.

1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

La temperatura media presenta un minimo annuale in gennaio e un massimo in luglio. La temperatura massima su tutto il territorio considerato ha valori piuttosto uniformi e va dai 16°C ai 21°C. La temperatura minima ha un'escursione più ampia e va dai 4.5°C ai 13.5°C (Figura 2).




Figura 2: Mappa delle temperature medie annuali massime (in alto) e minime (in basso). I dati utilizzati per caratterizzare il clima attuale sono relativi a precipitazione e temperatura rilevate in 30 stazioni sinottiche situate nel nord dell'Italia per il periodo 1960-1999 ed i valori raffigurati in questa figura sono quelli medi nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).

Per quanto riguarda la pluviometria media regionale questa è dell'ordine dei 950 mm/anno, anche se negli anni '90 è risultata sensibilmente inferiore (all'incirca 850 mm/anno).

Sempre da un punto di vista generale, le precipitazioni sono caratterizzate da massimi autunnali e da massimi secondari nel periodo estivo e possono assumere forma nevosa durante i mesi invernali. Le precipitazioni medie annue nelle regioni pianeggianti della Pianura Padana oscillano fra i 500 e i 1000 mm (




Figura 3).




Figura 3: Precipitazione cumulata annuale media del periodo 1960-1999 (mm/anno).

La precipitazione media annuale è stata ottenuta per interpolazione della media dei valori annuali di ogni stazione nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).

Per quanto riguarda le precipitazioni, la regione Emilia-Romagna è caratterizzata da un andamento bimodale con massimi in primavera e in autunno, con valori che vanno dagli 80 ai 100 mm; nel caso dell'area padana centrale il massimo di precipitazione si ha in Ottobre (105 mm circa), mentre per l'area padana occidentale si ha in Maggio (circa 120 mm).

L'area adriatica ha un comportamento leggermente diverso delle altre: pur mantenendo un andamento pressoché bimodale, ha i massimi meno pronunciati ed il mese più piovoso è Novembre (circa 75 mm).

Più in particolare, sempre Arpa-SM (2003) ha descritto i risultati dell'analisi fatta su valori medi e indici di estremi ottenuti per il periodo 1950-2000 a partire dai dati giornalieri di precipitazione e T osservati presso un gruppo di stazioni gestite dal Servizio Idrografico e collocate sul territorio della regione Emilia Romagna.

L'analisi ha coperto sia la variabilità spaziale che temporale di queste grandezze sia per valori stagionali che annuali disponibili sull'intervallo 1950- 1999.

Da un punto di vista estremamente sintetico queste considerazioni pluviometriche sono state riassunte nel "Documento Preliminare -Piano di Tutela delle Acque RER" che evidenzia come:

Piovosità media Regione Emilia-Romagna (decennio 1991-2001)	887 mm/anno
Differenza rispetto alla media 1921-1971	- 10%
Prevista diminuzione Milioni mc di acqua disponibile	19.620

Nel loro insieme le condizioni generali dell'area risultano talora attenuate nelle zone più strettamente costiere e dove le acque marine tendono a conferire alla zona caratteri climatici più mediterranei. Durante l'inverno infatti la pianura padana è un bacino di aria relativamente fredda, ad alta pressione, che sospinge prevalentemente i venti da Ovest verso Est sulla fascia costiera adriatica. Lo sporadico spostamento verso Sud- Ovest di queste alte pressioni, nei mesi invernali e primaverili, o la loro relativa attenuazione rispetto all'aria anticiclonica russo-asiatica, permette talora l'incunarsi della Bora, che è una caratteristica peculiare di questa fascia litoranea. Nell'estate, invece, la situazione termo-barometrica si inverte, determinando venti da est (Levante) o, più frequentemente, venti di sud est (il cosiddetto Scirocco).

Di conseguenza, ad esempio, nell'area deltizia la temperatura scende al di sotto di 2°C in gennaio e supera i 23° C in luglio; le escursioni termiche medie sono generalmente inferiori ai 22° C. I valori medi di precipitazione annua (che, ad esempio, nell'entroterra delle provincie di Ferrara e Rovigo si attestano tra i 650 e 700 millimetri) risultano inferiori ai 600 millimetri annui mentre, in particolare, è relativamente meno frequente la neve. In vicinanza della costa massimi di piovosità autunnali e primaverili, tipici del resto della pianura, manifestano spesso la tendenza a concentrarsi nel periodo invernale, con scarsità di precipitazioni in primavera.

In tutta la Pianura Padana orientale l'umidità relativa risulta poi assai alta ed essa scende sotto al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni anticicloniche, una più lunga permanenza d'aria fredda al suolo, con conseguente formazione di nebbie. Nell'area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata dal vento; d'altra parte l'umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il numero annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell'entroterra e nella regione deltizia ma, mentre nell'entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, nell'area costiera esse sono "diluite" in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a tarda notte e al mattino.

Tutti questi dati permettono quindi di constatare una particolare caratterizzazione atmosferico- climatica dell'area deltizia che, su tali basi, può essere considerata come una vera e propria subregione climatica rispetto alla Pianura Padana.

Quanto sopra schematizzato può essere completato con la considerazione che tali influenze generali sono in gran parte legate anche alla azione esercitata dai venti dominanti; l'area rappresenta infatti una importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d'aria provenienti da varie direzioni (Atlantico, Mediterraneo, Europa settentrionale ed Europa centro-orientale) e con contrasti quindi ben distinti. Per altro, un ruolo primario nella caratterizzazione del clima locale è da attribuire anche alla circolazione locale a regime di brezza, anche se si manifesta a piccola scala, e limitatamente al periodo primavera-estate.

Da queste considerazioni di carattere generale si può delineare un quadro meteo-climatico stagionale di maggior valenza locale che evidenzia come:

- la caratteristica piovosità della stagione invernale è correlabile con la frequente presenza di aree depressionarie che si ricostituiscono sul versante adriatico, provenendo dal golfo Ligure;

- la maggiore piovosità in primavera rispetto all'inverno è dovuta, oltre che alle cause sopra citate, anche alla formazione di depressioni di sottovento che innescano correnti di bora e condizioni favorevoli ad attività temporalesca;
- la stagione estiva è caratterizzata da deboli gradienti barici, temperature elevate, correnti a regione di brezza e scarsa piovosità, legata essenzialmente ad attività temporalesca; - la piovosità autunnale è da attribuire alle depressioni che si succedono in questa zona. Questa stagione è caratterizzata da precipitazioni la cui intensità viene mitigata dall'azione protettiva degli Appennini.




Figura 4: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione ai siti natura 2000.

Clima locale

Nella zona costiera si posiziona geograficamente il minimo pluviometrico regionale, rappresentato da un valore medio annuo che va da un minimo di 500 mm a valori di poco superiori ai 700 mm.

Sotto il profilo anemologico la zona costiera si distingue per la presenza di una ventilazione piuttosto efficace che caratterizza l'intero arco dell'anno: durante la stagione fredda perché il bacino adriatico è particolarmente interessato da correnti orientali e nordorientali, nei mesi della stagione calda perché è presente una attiva circolazione di brezza (dal mare nelle ore diurne e dal retroterra in quelle notturne) che trova origine nel contrasto termico terra-mare, particolarmente accentuato nei mesi estivi.

L'altezza di rimescolamento¹ massima giornaliera, calcolata sul periodo temporale 1995– 2002, ha un andamento di graduale innalzamento passando dalla zona costiera verso l'entroterra, in direzione della zona di pianura. Nella zona costiera l'altezza media ha valori compresi nell'intervallo tra 600 e 1200 metri, nella zona di pianura assume valori da 1200 a 1300.

¹ L'altezza di rimescolamento (mixing height) è definita come lo strato d'aria compreso tra il suolo e una quota di qualche centinaio di metri, nel quale, in condizioni normali, si ha la riduzione della temperatura con l'aumento della quota e all'interno del quale si diffondono verticalmente gli inquinanti emessi in prossimità della superficie.

In riferimento alle temperature, il comune di Goro, nel periodo 1961- 1990, ha registrato una temperatura media di 13.3°C, mentre nel periodo successivo considerato (1991- 2006) la temperatura media ha raggiunto i 13.5°C, evidenziando un incremento di 0.2°C.

1.2 Geologia e geomorfologia

L'attuale Delta del Po o "Delta Moderno", si protende a mare per circa 25 Km lungo un fronte di una novantina di Km, occupa un territorio di circa 425 Km quadrati compresi tra la foce dell'Adige a nord e quella delle lagune ravennati a sud del Reno. Il delta si sviluppa dopo che il Po si divide in cinque rami principali che, procedendo da nord a sud, si articolano in quelli di Maestra, Pila, Tolle, Donzella o Gnocca e Goro. I litorali sono caratterizzati da cordoni e barre, talora connesse all'evoluzione di estese frecce litorali, che bordano ampie aree lagunari e vallive retrostanti, oggi antropizzate.

Il Po di Goro costituisce il ramo più a sud; tutta la vasta area compresa tra tale ramo e la sponda del fiume Reno, nota come "Delta fossile", presenta vaste zone umide (le Valli di Comacchio, la Valle Bertuzzi e altre valli minori), testimonianza degli antichi rami non più attivi, tra cui il Po di Volano, che mantiene oggi la funzione dorsale principale a cui è collegato il reticolo idrografico di bonifica che drena l'intera area compresa tra gli argini di Po e quelli del Reno (Bondesan, 1989).




Figura 5: tessitura del suolo del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia-Romagna Banca dati Ambienti e tessiture.

Per l'area lagunare è inoltre disponibile un accurato studio dei sedimenti in U. Simeoni et al. 2000, riprodotta in Figura 6




Figura 6: distribuzione della percentuale di sabbia nei sedimenti.

Nonostante il susseguirsi di processi sia d'origine naturale che antropica quali la bonifica di alcune terre emerse, le opere di difesa costiera, le opere intraprese per favorire la navigabilità lungo i canali interni e quelle per il rafforzamento e la chiusura del cordone litorale (Scannone di Goro), è evidente che la Sacca di Goro ha conservato una struttura morfologica piuttosto complessa. Tale complessità è associata alle caratteristiche tipiche delle lagune con basso fondale e a limitato interscambio con il mare aperto, caratterizzate appunto da aree con circolazione idrica variabile e quindi con regimi sedimentari diversi.

Per inciso, entro la Sacca di Goro sono distinguibili tre aree:

- area occidentale antistante il Bosco della Mesola, caratterizzata dall'attuale foce del Po di Volano e da cordoni litoranei antichi parzialmente sommersi e recenti (Scanno di Volano) con profondità variabile da -0,5 m a -1,5 m;
- area centrale caratterizzata da una maggiore dinamicità marina e da un fondale cavo piuttosto concavo di profondità variabile da -1 a -2 m;
- area orientale, la così detta valle di Gorino, limitata verso il mare dallo Scannone di Goro. E' caratterizzata da circolazione lenta e da un fondale molto accidentato di profondità comprese tra -0,40 e -0,70 m.

1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna i suoli del sito ricadono quasi completamente nella categoria 1Ca "Suoli a pendenza tipica 0,05-0,1%; molto profondi; a tessitura media; calcarei; moderatamente alcalini. La disponibilità di ossigeno varia da buona a moderata", è inoltre presente la categoria 1Da "Suoli a pendenza tipica 0,050,01%; molto profondi; a tessitura grossolana; a moderata disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini", come cartografato in Figura.

1.5 Idrologia

I siti di Pianura della Provincia di Ferrara sono all'interno di due diversi bacini idrografici principali, il Po ed il Reno, Figura 8. Ricade all'interno del bacino del Po il sito "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano", Figura 8.




Figura 8: bacini idrografici principali e secondari, fonte dati Ispra.

2. Componente biologica

In questo capitolo si è costruito un quadro delle componenti biologiche e della distribuzione degli habitat e delle specie utilizzando dati bibliografici e i risultati di indagini di campo recenti (anno 2011) ed i risultati di studi disponibili condotti nell'anno 2007. Nei relativi sottocapitoli vengono aggiornate le checklist degli habitat e delle specie con particolare riferimento agli Allegati I e II della Direttiva 92/43 e successive modifiche e alle specie dell'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata della nota Direttiva Uccelli).

Per completezza inoltre si riportano habitat e specie come elencate dal formulario Natura 2000 descrittivo del sito (aggiornato al settembre 2010), in modo da ottenere una rapida comparazione rispetto all'aggiornamento condotto.

2.1 Habitat e processi ecologici

Nel sito prima dell'attuale aggiornamento risultavano 14 habitat di interesse comunitario, di cui tre prioritari (Tabella 1).

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario e degli habitat prioritari elencati dalla scheda del formulario standard.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	
1130	Estuari	
1150	Lagune	*
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	
1320	Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion</i>)	
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	
1510	Steppe salate (<i>Limonietalia</i>)	*
2110	Dune mobili embrionali	
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	
2230	Prati dunali di <i>Malcolmietalia</i>	
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	*
6420	Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (<i>Molinio-Holoschoenion</i>)	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

L'habitat 1510 non è presente lungo la costa emiliano-romagnola, l'assenza delle specie caratteristiche, ad es. *Limoniastrum monopetalum*, la posizione biogeografica interna alla Regione Continentale anziché a quella Mediterranea (Rivas-Martinez et al., 2004), e il fitoclima di tipo temperato subcontinentale della Pianura Padana, compreso il settore costiero (Blasi e Michetti, 2002), sono elementi sufficienti per considerare l'habitat 1510 assente dalla costa emiliano-romagnola, in cui le associazioni vegetali di riferimento sono validamente attribuite all'habitat 1420 "Perticaie alofile mediterranee e termoatlantiche", ampiamente diffuso in tutti i SIC-ZPS con ambienti alofili.

In sostanza è da considerare un errore di attribuzione in sede iniziale, confermato da quanto esplicitato nel Manuale d'Interpretazione italiano on line, edizione 2010, che restringe il 1510 solo ad alcune regioni del sud.

Tabella 2: habitat censiti nel 2011

Codice	Nome	Priorità
1110	<i>Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina</i>	
1130	<i>Estuari</i>	
1150	<i>Lagune</i>	*
1210	<i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i>	
1310	<i>Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose</i>	
1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion)</i>	
1410	<i>Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)</i>	
2110	<i>Dune mobili embrionali</i>	
2120	<i>Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)</i>	
2130	<i>Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i>	
2270	<i>Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster</i>	*
3150	<i>Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition</i>	
6420	<i>Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (MolinionHoloschoenion)</i>	
6430	<i>Praterie di megaforie eutrofiche</i>	
91F0	<i>Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi</i>	
92A0	<i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	
9340	<i>Foreste di Quercus ilex</i>	

L'Habitat 1510 è una falsa attribuzione per i motivi sopra esposti.

Oltre agli habitat Natura 2000 elencati e cartografati è stato individuato anche l'habitat di interesse Regionale: Pa - Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (*Phragmition*)




Figura 9: habitat censiti nella campagna di rilevamento 2011, l'habitat 91F0 non compare nella legenda poiché in compresenza con altri habitat, in legenda sono riportati gli habitat principali.

2.2 Flora

Tabella 3: Elenco delle piante riportati nella scheda del Formulario Standard compresi nell'Allegato II della Direttiva 92/43.

- § Dimensione e densità della *popolazione* presente rispetto alle popolazioni nazionali (A = popolazione compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D = popolazione non significativa);
- § grado di *conservazione* degli elementi dell'habitat importanti per la specie (A = conservazione eccellente; B = conservazione buona; C = conservazione media o limitata);
- § il grado di *isolamento* della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie (A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione);
- § la valutazione *globale* del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1443	<i>Salicornia veneta</i>	B	A	A	A

Tabella 4: Elenco delle specie di Flora presenti nella scheda del formulario standard NON elencate nella Direttiva Habitat.

- § Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua presenza sul sito.
- § Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale; (B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Bassia hirsuta</i>	P	C
<i>ERIANTHUS RAVENNAE (L.) BEAUV.</i>	P	D
<i>Leucojum aestivum</i>	P	D
<i>LIMONIUM BELLIDIFOLIUM (GOUAN) DUMORT.</i>	P	A
<i>Oenanthe lachenalii</i>	P	D
<i>Plantago cornuti</i>	P	A
<i>Salvinia natans</i>	P	A
<i>Spartina maritima</i>	P	D
<i>Trapa natans</i>	P	C
<i>TRIGLOCHIN MARITIMUM L.</i>	P	D
<i>TYPHA LAXMANNII LEPECHIN</i>	P	D

Tabella 5: specie floristiche censite nel 2011. Solo *Salicornia veneta* risulta essere una specie di interesse comunitario.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Salicornia veneta</i>	SI	D	C
<i>Bassia hirsuta</i>	NO	D	B
<i>Erianthus ravennae</i>	NO	D	C
<i>Limonium bellidifolium</i>	NO	D	C
<i>Oenanthe lachenalii</i>	NO	D	C
<i>Plantago cornuti</i>	NO	D	C
<i>Salvinia natans</i>	NO	D	A
<i>Spartina maritima</i>	NO	D	B
<i>Trapa natans</i>	NO	D	B
<i>Triglochin maritimum</i>	NO	D	C

2.3 Fauna

Avifauna

Nel sito, dalla scheda del formulario standard, risultano presenti 30 specie di uccelli elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009) riportate in Tabella 6.

Tabella 6: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

§ Dimensione e la densità della *popolazione* presente rispetto alle popolazioni nazionali (A = popolazione compresa tra il 100 e il 15% di quella nazionale; B = popolazione compresa tra il 15 e il 2% di quella nazionale; C = popolazione inferiore al 2% di quella nazionale, D = popolazione non significativa);

§ grado di *conservazione* degli elementi dell'habitat importanti per la specie (A = conservazione eccellente; B = conservazione buona; C = conservazione media o limitata);

§ il grado di *isolamento* della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie (A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione non isolata, ma ai margini dell'area di distribuzione; C = popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione);

§ la valutazione *globale* del valore del sito per la conservazione della specie interessata (A = valore eccellente; B = valore buono; C = valore significativo).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A001	<i>Gavia Stellata</i>	B	B	C	B
A002	<i>Gavia arctica</i>	C	B	C	C
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	C	A	C	C
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	C	B	C	A
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	B	A	C	A
A026	<i>Egretta garzetta</i>	B	B	C	A
A027	<i>Egretta alba</i>	C	A	B	B

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A029	<i>Ardea purpurea</i>	C	A	C	A
A073	<i>Milvus migrans</i>	C	B	C	C
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	C	A	C	B
A082	<i>Circus cyaneus</i>	C	A	C	C
A084	<i>Circus pygargus</i>	C	B	C	C
A094	<i>Pandion haliaetus</i>	C	B	C	C
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	C	B	C	C
A132	<i>Recurvirostra avosetta</i>	C	B	C	C
A138	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B	B	C	B
A151	<i>Philomachus pugnax</i>	C	B	C	C
A157	<i>Limosa lapponica</i>	C	B	C	C
A166	<i>Tringa glareola</i>	C	B	C	C
A176	<i>Larus melanocephalus</i>	C	B	C	C
A180	<i>Larus genei</i>	C	B	C	C
A189	<i>Gelochelidon nilotica</i>	C	B	C	C
A191	<i>Sterna sandvicensis</i>	C	B	C	C
A193	<i>Sterna hirundo</i>	C	B	C	C
A195	<i>Sterna albifrons</i>	B	A	C	A
A196	<i>Chlidonias hybridus</i>	C	B	C	C
A197	<i>Chlidonias niger</i>	C	B	C	C
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	B	C	C
A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	C	A	C	C
A392	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	C	B	C	C

Nel sito, risultano presenti 56 specie di uccelli non elencate nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009) riportate in Tabella 7.

Tabella 7: Elenco degli uccelli riportati nella scheda del formulario standard NON compresi nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE (147/2009).

Codice	Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A004	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	C	B	C	C
A005	<i>Podiceps cristatus</i>	C	B	C	C
A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	C	B	C	C
A017	<i>Phalacrocorax carbo</i>	C	B	B	C
A025	<i>Bubulcus ibis</i>	A	A	B	A
A028	<i>Ardea cinerea</i>	C	B	C	B
A048	<i>Tadorna tadorna</i>	C	B	C	B
A050	<i>Anas penelope</i>	C	B	C	C
A051	<i>Anas strepera</i>	C	B	C	C
A052	<i>Anas crecca</i>	C	B	C	C
A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	C	B	C	C
A054	<i>Anas acuta</i>	C	B	C	C
A055	<i>Anas querquedula</i>	C	B	C	C
A059	<i>Aythya ferina</i>	C	B	C	C
A061	<i>Aythya fuligula</i>	C	B	C	C
A063	<i>Somateria mollissima</i>	C	B	C	C
A065	<i>Melanitta nigra</i>	B	B	C	B
A066	<i>Melanitta fusca</i>	A	B	C	A
A067	<i>Bucephala clangula</i>	C	B	C	C
A069	<i>Mergus serrator</i>	C	B	C	C
A070	<i>Mergus merganser</i>	C	B	C	C
A118	<i>Rallus aquaticus</i>	C	B	C	C
A123	<i>Gallinula chloropus</i>	C	B	C	C
A125	<i>Fulica atra</i>	C	B	C	C
A130	<i>Haematopus ostralegus</i>	A	B	C	A
A137	<i>Charadrius hiaticula</i>	C	B	C	C
A141	<i>Pluvialis squatarola</i>	A	B	C	A
A142	<i>Vanellus vanellus</i>	C	B	C	C
A143	<i>Calidris canutus</i>	A	B	B	A
A144	<i>Calidris alba</i>	A	B	C	A
A145	<i>Calidris minuta</i>	C	B	C	B
A147	<i>Calidris ferruginea</i>	D			
A149	<i>Calidris alpina</i>	B	B	C	A

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A152	<i>Lymnocyptes minimus</i>	C	B	C	B
A153	<i>Gallinago gallinago</i>	C	B	C	C
A156	<i>Limosa limosa</i>	C	B	C	C
A158	<i>Numenius phaeopus</i>	C	B	C	C
A160	<i>Numenius arquata</i>	A	B	C	A
A161	<i>Tringa erythropus</i>	C	B	C	C
A162	<i>Tringa totanus</i>	C	B	C	B
A163	<i>Tringa stagnatilis</i>	D			
A164	<i>Tringa nebularia</i>	C	B	C	C
A168	<i>Actitis hypoleucos</i>	C	B	C	C
A169	<i>Arenaria interpres</i>	A	B	C	A
A179	<i>Larus ridibundus</i>	C	B	C	C
A182	<i>Larus canus</i>	C	B	C	C
A183	<i>Larus fuscus</i>	C	B	C	C
A212	<i>Cuculus canorus</i>	C	B	C	C
A251	<i>Hirundo rustica</i>	C	B	C	C
A253	<i>Delichon urbica</i>	C	B	C	C
A260	<i>Motacilla flava</i>	C	B	C	C
A292	<i>Locustella luscinioides</i>	C	B	C	B
A295	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	C	B	C	B
A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	C	B	C	C
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	B	C	C
A604	<i>Larus michahellis</i>	C	B	C	B

Mammiferi

La scheda del formulario standard non presenta nessuna specie di interesse comunitario.

Tabella 8: Mammiferi censiti nel 2011 non di interesse comunitario.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
<i>Nyctalus noctula</i>	NO	C	C
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	NO	C	B

Erpetofauna

Tabella 9: Anfibi elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1167	<i>Triturus carnifex</i>	C	B	C	B

Tabella 10: Rettili elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1224	<i>Caretta caretta</i>	D			
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	B	C	C

Tabella 11: Elenco delle specie di Rettili presenti nella scheda del formulario standard NON elencate in allegato II Direttiva Habitat.

- § Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua presenza sul sito.
- § Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale; (B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Elaphe longissima</i>	P	C

Ittiofauna

Tabella 12: Pesci elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1100	<i>Acipenser naccarii</i>	B	B	C	A
1095	<i>Petromyzon marinus</i>	C	C	C	B
1103	<i>Alosa fallax</i>	C	B	C	B
1114	<i>Rutilus pigus</i>	C	C	B	C
1137	<i>Barbus plebejus</i>	C	C	B	C
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	C	C	B	C
1149	<i>Cobitis taenia</i>	C	C	B	C
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	C	B	C	B
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	C	B	C	A
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	C	B	C	A

Invertebrati

Tabella 13: Elenco delle specie di Invertebrati presenti nella scheda del formulario standard NON elencate nella Direttiva Habitat.

- § Popolazione: (P) assenza di qualsiasi dato relativo alla popolazione, è semplicemente la sua presenza sul sito.
- § Motivo per cui ogni specie è stata inserita nell'elenco: (A) elenco del Libro rosso nazionale; (B) specie endemiche; (C) convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e quella sulla biodiversità); (D) altri motivi.

Specie	Popolazione	Motivazione
<i>Scarabaeus semipunctatus</i>	P	D

Dalla campagna d'indagine 2011 non è stata rilevata la presenza di nessuna specie rientrante nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ferrara, totalmente pianeggiante, è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura, le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 82%, le superfici artificiali il 7%), i territori boscati l'1%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano ben al 10%, Tabella 14 e Figura 10

Livello 1		ha	%
1	Superfici artificiali	19.543	7
2	Superfici agricole utilizzate	214.726	82
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	3.001	1
4	Zone umide	15.637	6
5	Corpi idrici	9.708	4
		262.615	100

Tabella 14: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Uso suolo 2008 I° Livello

Provincia di Ferrara




Figura 10: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 15 e Figura 11, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono al 72% a Seminativi semplici irrigui, seguono le risaie 2% ed i frutteti 6%. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 15: provincia di Ferrara, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	CODICE	Etichetta	ETTARI	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	493	0,19
Er	1112	Tessuto residenziale rado	6.955	2,65
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3.808	1,45
la	1211	Insedamenti produttivi	3.561	1,36

SIGLA	CODICE	Etichetta	ETTARI	%
lc	1212	Insedimenti commerciali	123	0,05
ls	1213	Insedimenti di servizi	251	0,1
lo	1214	Insedimenti ospedalieri	44	0,02
lt	1215	Impianti tecnologici	63	0,02
Rs	1221	Reti stradali	705	0,27
Rf	1222	Reti ferroviarie	96	0,04
Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	55	0,02
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	75	0,03
Nc	1231	Aree portuali commerciali	2	0,00
Nd	1232	Aree portuali da diporto	22	0,01
Np	1233	Aree portuali per la pesca	34	0,01
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	102	0,04
Qa	1311	Aree estrattive attive	148	0,06
Qi	1312	Aree estrattive inattive	12	0,005
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	12	0,005
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	120	0,05
Qr	1323	Depositi di rottami	19	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	481	0,18
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	163	0,06
Vp	1411	Parchi e ville	826	0,31
Vx	1412	Aree incolte urbane	373	0,14
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	135	0,05
Vs	1422	Aree sportive	324	0,12
Vd	1423	Parchi di divertimento	12	0,005
Vq	1424	Campi da golf	110	0,04
Vi	1425	Ippodromi	113	0,04
Va	1426	Autodromi	81	0,03
Vb	1428	Stabilimenti balneari	153	0,06
Vm	1430	Cimiteri	73	0,03
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	188.616	71,82
Sv	2122	Vivai	194	0,07
So	2123	Colture orticole	948	0,36
Sr	2130	Risaie	6.112	2,33

SIGLA	CODICE	Etichetta	ETTARI	%
Cv	2210	Vigneti	372	0,14
Cf	2220	Frutteti	15.799	6,02
Cp	2241	Pioppeti colturali	1.557	0,59
Cl	2242	Altre colture da legno	221	0,08
Pp	2310	Prati stabili	342	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	52	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	498	0,19
Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	16	0,01
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	484	0,18
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	1.294	0,49
Ba	3120	Boschi di conifere	234	0,09
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	97	0,04
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	309	0,12
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	530	0,2
Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	54	0,02
Ui	4110	Zone umide interne	2.691	1,02
Up	4211	Zone umide salmastre	942	0,36
Uv	4212	Valli salmastre	11.203	4,27
Ua	4213	Acquacolture in zone umide salmastre	288	0,11
Us	4220	Saline	513	0,2
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2.512	0,96
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	266	0,1
Ar	5113	Argini	1.542	0,59
Ac	5114	Canali e idrovie	4.765	1,81
An	5121	Bacini naturali	133	0,05
Ax	5123	Bacini artificiali	428	0,16
Aa	5124	Acquacolture in ambiente continentale	62	0,02
Totale			262.615	100

Uso del suolo 2008 4° livello

Provincia di Ferrara




Figura 11: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Si evidenzia che il sito in oggetto si differenzia notevolmente dal panorama provinciale, in quanto rappresenta uno dei rari siti in cui non solo gli ambienti naturali, ma addirittura gli habitat Natura 2000 ricoprono superfici significativi, in questo caso quasi l'80% del sito.

Tavola: uso del suolo

SIC e ZPS  PROVINCIA

Data: 20/12/2011



Regione Emilia-Romagna

TIPO

 SIC

 SIC-ZPS

 ZPS





Figura 12: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Ferrara, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 16. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. Elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111	Ec Tessuto residenziale compatto e	denso
1112	Er Tessuto residenziale rado	
1120	Ed Tessuto residenziale	discontinuo
1211	la Insedimenti produttivi	
1212	Ic Insedimenti commerciali	
1213	Is Insedimenti di servizi	
1214	Io Insedimenti ospedalieri	
1215	It Impianti tecnologici	
1221	Rs Reti stradali	
1222	Rf Reti ferroviarie	
1223	Rm Impianti di smistamento merci	
1224	Rt Impianti delle telecomunicazioni	
1225	Re Reti per la distribuzione e	produzione dell'energia
1226	Ri Reti per la distribuzione idrica	
1231	Nc Aree portuali commerciali	
1232	Nd Aree portuali da diporto	
1233	Np Aree portuali per la pesca	
1241	Fc Aeroporti commerciali	
1242	Fs Aeroporti per volo sportivo e	eliporti
1243	Fm Aeroporti militari	
1311	Qa Aree estrattive attive	
1312	Qi Aree estrattive inattive	
1321	Qq Discariche e depositi di cave,	miniere e industrie
1322	Qu Discariche di rifiuti solidi urbani	
1323	Qr Depositi di rottami	
1331	Qc Cantieri e scavi	
1332	Qs Suoli rimaneggiati e artefatti	
1411	Vp Parchi e ville	
1412	Vx Aree incolte urbane	
1421	Vt Campeggi e strutture turistico-ricettive	
1422	Vs Aree sportive	
1423	Vd Parchi di divertimento	
1424	Vq Campi da golf	
1425	Vi Ippodromi	
1426	Va Autodromi	
1427	Vr Aree archeologiche	
1428	Vb Stabilimenti balneari	
1430	Vm Cimiteri	
2110	Sn Seminativi non irrigui	
2121	Se Seminativi semplici irrigui	

- 2122 Sv Vivai
- 2123 So Colture orticole
- 2130 Sr Risaie
- 2210 Cv Vigneti
- 2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
- 2241 Cp Pioppeti colturali
- 2242 Cl Altre colture da legno
- 2310 Pp Prati stabili
- 2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
- 2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
- 2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
- 3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
- 3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
- 3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
- 3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
- 3115 Bc Castagneti da frutto
- 3120 Ba Boschi di conifere
- 3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
- 3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
- 3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
- 3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
- 3232 Ta Rimboschimenti recenti
- 3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
- 3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
- 3331 Dc Aree calanchive
- 3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
- 3340 Di Aree percorse da incendi
- 4110 Ui Zone umide interne
- 4120 Ut Torbiere
- 4211 Up Zone umide salmastre
- 4212 Uv Valli salmastre
- 4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
- 4220 Us Saline
- 5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
- 5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
- 5113 Ar Argini
- 5114 Ac Canali e idrovie
- 5121 An Bacini naturali
- 5122 Ap Bacini produttivi
- 5123 Ax Bacini artificiali
- 5124 Aa Acquaculture in ambiente continentale 5211 Ma Acquaculture in mare

3. Componente socio-economica

La descrizione socio-economica ha lo scopo di stabilire, attraverso strumenti di raccolta e organizzazione delle informazioni, i fattori antropici di pressione sul sito.

Per l'analisi sono stati elaborati i dati di provenienza dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ISTAT, dalla Provincia di Ferrara e dalla Camera di CCIAA di Ferrara in modo tale da rendere di immediata lettura la situazione economica della provincia e dei comuni considerati. In particolare, gli indicatori utilizzati sono: demografia, agricoltura, ruralità, caccia, industria e commercio, mobilità, trasporti e turismo.

Il sito Natura 2000 in oggetto IT4060005 SIC-ZPS "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano" ricade sul territorio comunale di Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola (Provincia di Ferrara).

3.1 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito

I soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenza sul territorio ed in particolare su zone sito in oggetto sono i seguenti:

- 1) Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po
- 2) Regione Emilia-Romagna
- 3) Provincia di Ferrara
- 4) Comuni di Comacchio, Codigoro, Mesola, Goro.
- 5) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- 6) Corpo Forestale dello Stato
- 7) Arpa Emilia-Romagna

Di seguito vengono elencate, a seconda dei diversi soggetti, le competenze specifiche.

Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po

All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete:

- a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;
- b) la gestione delle Riserve naturali regionali;
- c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;
- d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
- e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;
- f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;
- g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);
- i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);
- j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della
- k) Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

- l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;
- m) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.

L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:

- a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;
- b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993 Sito esterno) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.

Regione Emilia-Romagna

La Regione disciplina la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Secondo la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, *“la Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite”*. Con direttiva della Giunta regionale, definisce il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) e fornisce gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

A seguito all'approvazione della Legge Regionale del 23 dicembre 2011, n. 24 la Regione esercita, anche attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento in relazione all'attività degli Enti di gestione nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in particolare:

- a) emana indirizzi e linee guida vincolanti in merito agli obiettivi, alle priorità e alle azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale e sull'attuazione degli interventi dei territori ricompresi nelle Macroarea;
- b) esercita la vigilanza sull'adempimento delle funzioni affidate con la presente legge e, in caso di accertata e persistente inattività, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
- c) definisce, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il limite del costo di funzionamento degli Enti di gestione;
- d) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, ambientale e naturalistico al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego anche ai fini della trasmissione degli stessi agli Organismi comunitari e promuovendo la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti.

La Regione provvede alla costituzione di un unico sistema informativo della biodiversità a livello regionale definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle politiche regionali in materia di tutela e conservazione del patrimonio naturale.

La Regione esercita altresì le funzioni di Osservatorio regionale della biodiversità.

Provincia di Ferrara

Le Province sono enti locale intermedio tra Comune e Regione, rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono e coordinano lo sviluppo ed esplicano la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato e dalla Regione Emilia Romagna e dagli Statuti.

Vengono di seguito elencate le competenze della Provincia in relazione ad ogni aree di interesse.

Relativamente all'ambiente naturale:

- Protezione flora, funghi ipogei ed epigei;
- Centri di recupero fauna selvatica
- Controllo dell'attività venatoria
- Piani di limitazione della fauna selvatica e prevenzione danni
- Controllo dell'esercizio della pesca nelle acque interne
- Tutela della fauna ittica
- Interventi ambientali

Relativamente alle risorse idriche:

- Attività di pianificazione (L.R. 3/99)
- Rilascio delle autorizzazioni agli scarichi;
- Approvazione dei progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane;
- Formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui sopra;
- Monitoraggio, tramite ARPA, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei bacini acquiferi.

Relativamente alle tematiche sulla qualità dell'aria:

- rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- controllo sulle emissioni derivanti dalle attività produttive;
- redazione dei piani di risanamento;
- redazione e tenuta di un inventario provinciale delle emissioni atmosferiche;
- monitoraggio di emissioni da impianti industriali;
- rilevamento della qualità dell'aria, tramite la Rete di Monitoraggio;
- applicazione del regolamento europeo sulle emissioni in atmosfera degli inceneritori di rifiuti urbani e speciali

Relativamente alle tematiche sull'elettromagnetismo:

- Istituire un catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15000 Volt;
- Approvare di eventuali piani di risanamento proposti dal gestore, una volta acquisito il parere di Comune, ARPA e AUSL. L'approvazione contiene l'autorizzazione come previsto dall'articolo 3 della L.R. 10 del 1993;
- Rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- Attività di vigilanza e controllo per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
- In relazione agli apparati per l'emittenza radiotelevisiva, la Provincia ha l'obbligo di istituire un Piano provinciale di localizzazione, da realizzarsi in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva.

Relativamente alla tematica territorio ed uso del suolo:

- Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo;
- Coordinamento e raccordo tra programmazione nazionale e regionale;
- Valutazione della compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici comunali;
- Funzioni pianificatorie (Redazione PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale, e piani infraregionali di settore);
- Attuazione dei piani di Protezione Civile e di formulazione dei piani di emergenza;
- Funzioni di Polizia mineraria.

Relativamente alla tematica rifiuti:

Competenze attribuite dalla normativa nazionale:

- Controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti

- Controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e accertamento delle violazioni
- Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali

Competenze attribuite dalla normativa regionale:

- Approvazione della realizzazione di nuovi impianti destinati all'attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti
- Autorizzazione all'esercizio di attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti

Comuni

Sono i Comuni il cui territorio amministrativo è interessato dai limiti del sito.

Nell'ambito della pianificazione del territorio ai Comuni sono attribuite le competenze definite dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni (L.R. 34/2000, L.R. 47/2001, L.R. 31/2002, L.R. 37/2002, L.R. 10/2003, L.R. 26/2003). Al Capo III, Pianificazione urbanistica comunale vengono definiti strumenti, contenuti e procedure di approvazione della pianificazione comunale.

Gli strumenti di pianificazione definiti dalla legge sono: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

In data 1° ottobre 2009, per effetto della L.R. 24 aprile 2009 n. 5 in materia di riordino dei consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara mediante l'unificazione dei preesistenti quattro Consorzi di Bonifica della Provincia di Ferrara:

- Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara
- Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio
- Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno
- Consorzio Generale di Bonifica

A far data dal 1° ottobre 2009 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è subentrato a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi precostituiti dai Consorzi soppressi. Il comprensorio geografico-idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comprende tutto il territorio della Provincia di Ferrara, oltre ad aree di modesta estensione nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna.

Il Consorzio per adempiere ai propri compiti istituzionali svolge nel proprio comprensorio attività di bonifica sia in campo idraulico per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, sia in campo irriguo per la derivazione la distribuzione di acqua destinata all'irrigazione delle culture, sia in campo ambientale per l'incremento della circolazione di acqua di derivazione nei canali consorziali.

Corpo Forestale dello Stato

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. La molteplicità dei compiti affidati alla Forestale affonda le radici in una storia professionale dedicata alla difesa dei boschi, che si è evoluta nel tempo fino a comprendere ogni attività di salvaguardia delle risorse agroambientali, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale.

ARPA Emilia-Romagna

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) è operativa da maggio 1996 in seguito a legge istitutiva (L.R. n° 44 del 1995, e successive modifiche). L'agenzia opera secondo un Accordo di Programma definito tra la Regione Emilia-Romagna, le Province dell'intera Regione, le Aziende

Sanitarie Locali e ARPA. Le attività istituzionali obbligatorie di competenza ARPA sull'intero territorio regionale sono le seguenti:

- A. Attività di controllo e vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell'Autorità, oppure all'accertamento dei presupposti di fatto necessari per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi);
- B. Supporto alle funzioni di amministrazione attiva (ARPA è istituzionalmente tenuta a garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo; es. supporto tecnico alla fase di predisposizione e di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi);
- C. Gestione delle emergenze ambientali (presso ciascun ambito provinciale ARPA deve assicurare un Servizio di pronta disponibilità in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno gli interventi che si rendano necessari a causa di eventi impreveduti che possono arrecare un danno ambientale o sanitario);
- D. Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale (garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL le attività analitiche e ogni altra prestazione laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale);
- E. Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per la Salute;
- F. Attività di informazione ambientale;
- G. Gestione delle reti di monitoraggio ambientale (su qualità delle acque superficiali, idrologia delle acque superficiali; qualità delle acque sotterranee, acque marine costiere, evoluzione del litorale marino, ecc.);
- H. Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale;
- I. Gestione ed integrazione delle reti osservative idro-meteopluviometriche;
- J. Gestione dei servizi meteorologici e radarmeteorologici;
- K. Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale; L) Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (espressione pareri tecnici).

3.2 Inventario delle proprietà

La carta georeferenziata attualmente disponibile non individua tutte le proprietà pubbliche, ma solo una ridottissima porzione. In linea di massima si deduce che la proprietà del sito sia sostanzialmente al 100% di proprietà pubblica, ma non è stato possibile estrarre una mappa accurata che riporti le diverse proprietà.

A puro titolo esemplificativo si riporta quanto disponibile in Figura 13.




Figura 13: carta di esempio estratta dalle informazioni disponibili sulle proprietà del sito. Si ritiene che la carta sia largamente non esauriente.

3.3 Inquadramento generale delle norme di riferimento

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Per ogni atto individuato vengono esaminati i contenuti, gli strumenti di attuazione previsti e le misure in capo ad ogni soggetto operante sul territorio, catalogati in tabella.

3.3.1 Inventario dei livelli di tutela del sito

Per quanto riguarda il regime di tutela dei siti della Rete Natura 2000, la normativa europea e nazionale di recepimento stabilisce di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Considerato che le misure discendono dall'analisi del presente quadro conoscitivo, in questo paragrafo si forniscono gli elementi nazionali e regionali che l'Ente gestore deve seguire per determinare tali misure.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e</p>	

			<p>strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani; d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche; e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. 2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori. 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del</p>	
--	--	--	--	--

			<p>parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.</p> <p>2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349. 3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.</p> <p>4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p> <p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25 c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree</p>	
--	--	--	---	--

			<p>protette; la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro,</p> <p>qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco. 3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p>	
			<p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata. 5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.</p> <p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p>	

			<p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. 2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>1. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.</p> <p>2. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura. Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p>	
--	--	--	---	--

			<p>3. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove</p> <p>si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>4. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>6. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>7. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639.</p> <p>8. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta</p>	
--	--	--	---	--

<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Province</p>	<p>Art.1</p> <p>5. Le regioni e le provincie autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome per un anno e delle provincie autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>6. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p> <p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle provincie spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>.....</p> <p>7. Ai fini della pianificazione generale del territorio le provincie predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le provincie predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle provincie dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>
--	--	------------------------------	--	---

			sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.	
--	--	--	--	--

		<p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	<p>Ogni anno</p>
--	--	---	----------------------

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>	
<p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)</p> <p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)</p> <p>Ministero dell'Ambiente</p>	<p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)</p> <p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>		<p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione</i> delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p> <p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano</p>	<p>entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p>

<p>della Tutela del Territorio e del Mare</p>	<p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U.</p>	<p>conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p> <p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante</p>	<p>entro sei mesi dalla loro designazione</p>
---	---	---	---

<p>D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>n. 157 del 9.7.09)</p>	<p>l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione e le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato <i>D</i>, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato <i>D</i>, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato <i>D</i>, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato <i>E</i>, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la</p>	
----------------------------	---------------------------	---	--

		<p>scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p>	
			<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un</p>

			<p><i>rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</i></p>	
<p>Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)</p>	<p>"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"</p>			
<p>Ministero Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)</p>	<p>"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) 1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle province autonome con proprio atto</p>	<p>entro tre mesi dall'entrata in vigore</p>

ATTI REGIONALI				
<p>LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2011, N. 24</p>	<p>Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del piacentino</p>	<p>Enti di Gestione</p>	<p>Art. 2 Macroaree per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, è suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite "Macroaree per i Parchi e la Biodiversità" secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai Parchi nazionali e interregionali.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea.</p> <p>3. Nell'ambito delle Macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai Parchi regionali, alle Riserve naturali regionali, ai Paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle Aree di riequilibrio ecologico e ai Siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.</p> <p>Art. 3 Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <p>a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;</p> <p>b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;</p> <p>c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;</p> <p>d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;</p> <p>e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</p> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del</p>	<p>1 gen. 2012</p>

		<p>sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;</p> <p>b) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;</p> <p>d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</p> <p>e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico;</p>	
		<p>f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea;</p> <p>g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);</p> <p>h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità);</p> <p>i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);</p> <p>j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;</p> <p>k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e interregionali contermini;</p> <p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p>	

			<p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della Legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p>	
			<p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di</p>	

		<p>bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p> <p>Art. 19 Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea</p> <p>1. L'Ente di gestione partecipa alla formazione del Programma per il Sistema regionale delle</p> <p>Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 attraverso l'approvazione del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Macroarea, che prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei Siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati; b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 di competenza; c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi Siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico; d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Aree Protette ed i siti della Rete natura 2000 di competenza; e) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico; f) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia; <p>la previsione di specifiche intese, accordi e forme di collaborazione tra Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità per la gestione coordinata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000, nonché per il coordinamento delle iniziative con gli Enti gestori dei parchi nazionali ed interregionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> h) il riparto tra le Aree protette e i Siti della Rete natura 2000 degli introiti derivanti da finanziamenti regionali e dalle altre forme di finanziamento; 	
--	--	---	--

			i) la definizione dell'ammontare dei contributi dovuti dagli Enti locali costituenti l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità.	
Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)	"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali" Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997	Province	Art. 3 (Misure di conservazione) 1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.	
Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti: - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate;	

			<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano"). della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva. Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	
Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009	"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutti gli Enti pubblici	Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.	
Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)	"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (Zps).	Enti preposti	<p>...approva le "<i>Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07</i>"</p> <p>...approva le "<i>Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna</i>"</p> <p>... stabilisce che le <i>Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere</i></p>	Entro il 31 dicembre 2009.

	<p>di misure di conservazione gestione Zps, ai sensi dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07.</p>		<p><i>all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna.</i></p> <p><i>... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</i></p>	
--	---	--	--	--

3.3.2 Inventario degli strumenti di pianificazione

L'area protetta è vincolata dalla zonizzazione del Parco (Zone B, Zone C e Pre-Parco) e tutelata dal Piano Territoriale di Stazione, adottato con Del. C.P. n. 87/19490 del 26 luglio 1997 ed approvato con Del. G. R. n. 1626 del 31 luglio 2001.

L'area è di notevole interesse ambientale e la maggior parte della superficie è tutelata oltre che dal Piano di Stazione del Parco, anche dalle Direttive 79/409/CEE "uccelli" e 92/43/CEE "habitat", e dalla Convenzione di Ramsar.

Sull'area della Sacca di Goro all'interno del SIC-ZPS IT4060005 insistono poi i seguenti vincoli:

- Riserva Naturale Statale "Dune e isole della Sacca di Gorino" (Decreto Ministeriale 18/11/1982);
- Riserva Naturale Statale "Po di Volano" (Decreto Ministeriale 13/07/1977);
- Zona Ramsar "Valle di Gorino" (Decreto Ministeriale 13/07/1981);
- Zona Ramsar "Valle Bertuzzi" (Decreto Ministeriale 13/07/1981);
- "Zona di tutela della costa e dell'arenile" (Art. 15 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ferrara);
- vincolo idrogeologico istituito ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 e s.m.i., riguarda, a tutela del pubblico interesse, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro utilizzazione, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- vincolo paesaggistico, riguarda tutti i beni culturali e ambientali protetti ai sensi del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sostituisce e abroga le precedenti norme sul paesaggio.

Il sito nel suo complesso è peraltro riconosciuto dall'Unione Europea tra le aree di maggiore interesse conservazionistico per quanto riguarda la salvaguardia dell'avifauna. L'area della Sacca di Goro è poi inserita tra le IBA (Important Bird Areas) sotto la denominazione "Valle Bertuzzi e Sacca di Goro", codice 071. Questa classificazione prevede la presenza nell'area di un numero significativo di specie considerate prioritarie in Europa da BirdLife International e dall'Unione Europea (Allegato I della Direttiva 409/79/CEE).

Il **Piano territoriale regionale (PTR)** è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) che è parte integrante del PTR.

Il PTR definisce indirizzi e direttive per le pianificazioni di settore, per i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e per gli strumenti della programmazione negoziata. (www.regione.emilia-romagna.it/temi/territorio)

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)** è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n. 1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n. 3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. (Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR delle Regione Emilia Romagna*) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il **PTCP della Provincia di Ferrara**, in vigore dal marzo 1997 è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

A livello paesistico il PTCP della Provincia di Ferrara propone la sperimentazione di un modello di gestione ambientale integrata che si pone come snodo essenziale per la definizione dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico-sociale della popolazione. Il modello implementa la programmazione ambientale pervenendo alla definizione di un quadro di riferimento unitario che stabilisce l'equilibrio ambientale ottimale per ambiti territoriali definiti. Il sistema paesaggistico provinciale si basa sulla ricchissima dotazione di aree naturali protette e biotopi di rilevante interesse che comprendono il Parco del Delta del Po, lungo il corso del Reno la Riserva del Bosco della Panfilia, parte delle Valli di Comacchio, le Anse vallive di Ostellato, la Riserva naturale delle Dune di Massenzatica, la Valle Bertuzzi, il Gran Bosco della Mesola, ecc. Da tali aree emerge la potenzialità del sistema, costituito da nodi di sviluppo per il cosiddetto turismo verde. Il P.T.C.P. della Provincia di Ferrara prosegue inoltre il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio (PTCP 1997).

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Ferrara approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:	
Articolo	Testo
10 - Il sistema forestale e boschivo	<p>1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4.</p> <p>In tali zone si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986,n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981,n.30;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978,n.47;</p> <p>c. le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub- regionali di cui alla precedente lettera a.;</p> <p>e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.</p>

	<p>2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.</p> <p>Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:</p> <p>a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;</p> <p>b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183,</p>
--	--

	<p>nonché nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;</p> <p>5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:</p> <p>a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;</p> <p>b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;</p> <p>le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.</p>
<p>17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:</p> <p>a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;</p> <p>b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.</p> <p>2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.</p> <p>3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:</p> <p>a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;</p> <p>b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;</p> <p>c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento</p>

	<p>e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;</p> <p>d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;</p> <p>e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.</p> <p>4. Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.</p> <p>5. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <p>a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;</p> <p>b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;</p> <p>c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;</p> <p>d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;</p> <p>e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;</p> <p>f. approdi e porti per la navigazione interna;</p> <p>g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;</p> <p>opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p>
--	---

	<p>6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:</p> <p>a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opera di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali e interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.</p> <p>8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.</p> <p>9. La pianificazione comunale od inter- comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:</p> <p>a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;</p>
--	---

	<p>b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;</p> <p>c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero.</p> <p>d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.</p> <p>10. Stralciato</p> <p>11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:</p> <p>a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;</p> <p>d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.</p>
<p>18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di vaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i</p>

	<p>corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".</p> <p>2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni;</p> <p>b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte;</p> <p>c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.</p> <p>3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:</p> <p>a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma;</p> <p>b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente;</p> <p>c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda.</p> <p>4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:</p> <p>a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica;</p> <p>b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso;</p> <p>c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo;</p> <p>d. Stralciato;</p> <p>e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;</p>
--	--

	<p>f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.</p> <p>5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.</p>
<p>25- Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.</p> <p>2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.</p> <p>3. Nelle stesse zone sono consentite:</p> <p>a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;</p> <p>b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;</p> <p>c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;</p> <p>d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.</p>

	<p>4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none">a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato. <p>5. Nelle stesse aree sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma. <p>6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. E' prescritta la tutela integrale delle componenti floristico-vegetazionali e della fauna insediata o di passo.</p>
--	---

	<p>7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p> <p>il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;</p> <p>d. lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;</p> <p>e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.</p> <p>8. Nella stessa area sono consentiti:</p> <p>a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;</p> <p>b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;</p> <p>c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;</p> <p>d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;</p> <p>e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.</p> <p>9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.</p> <p>10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono,</p>
--	---

	<p>ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:</p> <p>a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;</p> <p>b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;</p> <p>le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la</p>
	<p>accensione dei fuochi all'aperto;</p> <p>d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p> <p>e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;</p> <p>f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio della attività venatoria, fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.</p> <p>11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:</p> <p>a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;</p> <p>c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;</p> <p>d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;</p> <p>e. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;</p>

	<p>f. le attività escursionistiche;</p> <p>g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.</p> <p>In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p>
<p>27 - Parchi regionali e sistema provinciale delle aree protette.</p>	<p>1. Il sistema provinciale delle Aree Protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica presenti nel territorio provinciale ed è costituito dalle seguenti tipologie, previste dalla L.R. 6/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parchi regionali (Parco del Delta del Po); - riserve naturali statali e regionali; - aree di riequilibrio ecologico. <p>.....</p> <p>2. Le Aree Protette, nella loro specificità, costituiscono parti integranti e strutturanti della Rete Ecologica Provinciale (REP), nonché delle reti ecologiche locali, e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti Norme di Tutela Paesistica.</p> <p>3. (D) Le Aree Protette perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:</p> <p>la conservazione del patrimonio naturale, di quello identitario e di quello paesaggistico;</p> <p>la promozione socio economica delle comunità residenti, basata sulla valorizzazione di tali patrimoni.</p> <p>Le finalità generali, unitamente a quelle specifiche della singola area protetta individuate nel relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguite dall'Ente di Gestione e dai Comuni e loro Associazioni mediante il coinvolgimento diretto delle comunità locali e delle realtà economiche interessate per territorio.</p> <p>4. (I) Finalità primaria del sistema provinciale delle Aree Protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali, comunali e dell'area protetta.</p> <p>5. (I) Il PTCP riconosce al sistema delle Aree Protette un ruolo fondamentale nello svolgimento delle funzioni obiettivo di seguito elencate. Lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni, costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle Aree Protette:</p> <p>a) costituire la struttura portante della Rete Ecologica Provinciale di cui al successivo Art. 28-bis di queste Norme, come pure della rete ecologica di scala europea denominata "Rete Natura 2000" di cui al successivo Art. 27-bis di queste Norme, delle quali il sistema delle Aree Protette rappresenta il nodo ecologico strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole Aree Protette, proprie della rete ecologica, sono assicurate dai Corridoi ecologici;</p> <p>b) rappresentare la struttura territoriale e gestionale d'eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, gastronomica, di produzioni</p>

	<p>agroalimentari tipiche. Tale funzione si inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, obiettivo strategico del presente Piano;</p> <p>c) costituire un momento di gestione e coordinamento, con la collaborazione della Provincia e dell'Ente Parco, nel quale ciascuna area protetta svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione e la sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo economico e sociale sostenibili.</p> <p>(I) La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche Leggi che regolano la materia. Per quanto non disciplinato, valgono le Norme del presente Piano.</p> <p>7. (P) I Comuni interessati dal Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 6/2005, sono tenuti ad adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nel Piano Territoriale e nel Regolamento del Parco e loro varianti approvati.</p> <p>8. (D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette provvedono ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività ed iniziative di tipo economico e sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibili.</p> <p>9. (P) i Comuni interessati da Riserve Naturali dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici le indicazioni contenute negli atti istitutivi, nei Programmi triennali di Tutela e Valorizzazione e nei regolamenti redatti ai sensi del Titolo III, Capo III della L.R. 6/2005.</p> <p>10. (D) I Comuni interessati da aree di riequilibrio ecologico, ai sensi degli artt. 53 e 54 della L.R. 6/2005 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenuto conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.</p> <p>11. Il presente Piano recepisce inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la perimetrazione del Parco Regionale del delta del Po e la sua suddivisione in Stazioni, come definiti dalla L.R. 2 luglio 1988, n.27, istitutiva del parco medesimo.</p> <p>12. (D) I piani territoriali delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po devono espletare i compiti ed avere i contenuti di cui al Titolo III, Capo I, Sezione III della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m. e i. .</p> <p>In tal senso, tali piani possono proporre motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al precedente primo comma, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della L.R. 6/2005, il Piano Territoriale del Parco deve rispettare le previsioni del PTPR, attua le previsioni dettate dal Programma Regionale di cui all'art. 12 della medesima L.R. 6/2005 e costituisce stralcio del presente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.</p> <p>(P) Fino alla approvazione dei piani territoriali di Stazione di cui al precedente dodicesimo comma, nell'ambito dei perimetri di cui al precedente undicesimo comma si applicano gli indirizzi, le direttive e le</p>
--	--

	<p>prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti perimetri ricompresi.</p>
<p>27-bis Rete Natura 2000</p>	<p>.....</p> <p>4. (I) Nelle aree interessate dai siti Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli abita e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.</p> <p>5. (P) Nelle aree di cui al comma precedente devono essere rispettate le misure di conservazione appositamente definite da parte degli Enti competenti e dovrà essere effettuata, per piani e progetti, la Valutazione di Incidenza ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Direttiva contenente criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché linee guida per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. 7/2004, adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.</p> <p>6. (P) Nelle medesime aree inoltre, gli Enti competenti ai sensi della L.R. 7/2004 e della citata DGR n. 1191 del 30 luglio 2007, dovranno svolgere le necessarie attività di gestione e di monitoraggio.</p>
<p>27-ter Le reti ecologiche: obiettivi generali e priorità di intervento.</p>	<p>.....</p> <p>3. (I) In relazione agli approfondimenti condotti nelle differenti esperienze realizzate dalla Provincia prima della adozione del progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP) di cui al presente Piano, anche attraverso progetti di collaborazione europei, si individuano le seguenti priorità di intervento per la REP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creazione di nuovi nodi, in particolare nella parte centrale ed occidentale della pianura ferrarese, secondo le prevalenze definite al successivo quarto comma di questo articolo; - realizzazione di corridoio ecologici lungo le principali direttrici fluviali e di canali artificiali che collegano le aree del Parco del delta con la città di Ferrara e le aree ambientali di foce Panaro; - qualificazione e potenziamento delle zone umide esistenti; - diffusione di stepping stones a matrice prevalentemente di zona umida d'acqua dolce; - rafforzamento delle connessioni con le reti ecologiche dei territori limitrofi di Ravenna, Bologna, Modena, Mantova e Rovigo; - conservazione dei biotopi relitti e creazione degli habitat per le specie vegetali e animali minacciate.

	<p>4. (D) Al fine di garantire uno sviluppo della REP equilibrato in tutte le componenti necessarie al mantenimento dei livelli idonei di biodiversità nell'area della pianura ferrarese, gli interventi di realizzazione delle unità sistemi della REP dovranno ottenere:</p> <p>a) una prevalenza di ambienti boscati per gli elementi della rete che si collocano nella Unità di Paesaggio del Fiume (Po grande e foce Panaro) e nelle aree dei Polesini ad esse connessi (Polesine di Casaglia, Ro, Berra, Ariano, tenimento della Mesola);</p> <p>b) una prevalenza di ambienti d'acqua, a superficie estesa, anche a differenti profondità e salinità per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più recente bonifica e nelle conche a forte dislivello tra le Terre Vecchie e la costa (Grande Bonificazione, Mezzano, Bonifiche di Lagosanto e di Comacchio), in corrispondenza delle U.di P. "delle Risaie", "delle Valli", "della Gronda";</p> <p>c) una prevalenza di ambienti di "ricostruzione della complessità rurale" (piantate, siepi, piccoli boschetti, canali e scoline, prati naturali, ruderi) per gli elementi della rete che si collocano nelle aree di più antico impianto, in corrispondenza della città di Ferrara, del tratto centrale del Po di Volano, del corso del Po di Primaro sia nel tratto morto che in quello oggi incorporato nel fiume Reno, nell'area Contese, con riferimento alle U. di P. "delle Terre Vecchie", "delle Masserie", "della Partecipanza";</p> <p>d) una prevalenza di ambienti con presenza di zone umide d'acqua dolce, combinate con ambienti boscati anche di dimensione rilevante per gli elementi della rete che si collocano nelle aree più occidentali (Valli del Burana) e sud occidentali (Valli del Reno), con riferimento alle U. di P. "dei Serragli" e "delle Valli del Reno".</p> <p>5. (D) Sempre ai fini dell'equilibrato incremento della biodiversità e nel rispetto delle direttive di cui al comma precedente, il PTCP indica per il territorio provinciale dei target quantitativi di riferimento per lo sviluppo della REP, così determinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fasce ed aree boscate 250 ha. • nuove aree umide 120 ha. • nuove aree rinaturalizzate in ambito rurale 550 ha. per un incremento complessivo di 920 ha.
<p>27-quater La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP)</p>	<p>1. (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.</p>

	<p>2. (D) sulla base delle conoscenze disponibili alla data di adozione delle presenti Norme, nell'elaborato denominato Abaco degli interventi progettuali, allegato e parte integrante delle presenti Norme, vengono individuate le principali tipologie di fenomeni di frammentazione della REP e proposte le linee guida per il loro superamento. Rispetto a tali fenomeni, la strumentazione urbanistica comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le presenti Norme.</p> <p>3. (D) La REP è strutturata nei seguenti elementi funzionali, esistenti o di nuova previsione:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nodi ecologici: costituiti da areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso, con funzioni di capisaldi della REP. Il Nodo può ricomprendere anche tratti di corridoi ad esso afferenti. La perimetrazione dei Nodi è derivata, a seconda dei casi, dalle perimetrazioni del sistema delle aree protette regionale (Parco del Delta del Po; Riserva Naturale "Dune di Massenzatica"), dei siti della Rete Natura 2000, delle aree ricadenti nelle Zone di tutela naturalistica definite ai sensi dell'art.27 del presente Piano. Per i Nodi di progetto sono state perimetrate le aree prive di elementi naturali notevoli –o raramente interessate da essi- che presentano disponibilità alla trasformazione, condizioni sufficienti per la loro riorganizzazione in forma di aree a maggiore qualità ambientale ad integrazione e complemento dei Nodi esistenti. Per le aree tampone ai Nodi, sono state individuate le aree ritenute necessarie alla mitigazione degli effetti degli altri usi del suolo rispetto ai Nodi, nonché utili a diffondere nell'intorno territoriale gli effetti di diversificazione dell'ambiente naturale del Nodo medesimo.- Stepping stones: sono costituiti da unità ambientali naturali o seminaturali che, seppure di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per dimensioni ridotte e maggiore isolamento rispetto ai Nodi di rete. La perimetrazione degli Stepping stones è derivata, a seconda dei casi, dalla perimetrazione di aree di interesse ecologico ed ambientale già individuate nel presente Piano ai sensi degli artt. 10 e 19, oltre che dalla perimetrazione di singoli elementi censiti nel QC del presente Piano. <p>Corridoi ecologici: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, in prevalenza acquatici, con andamento ed ampiezza variabili in grado di svolgere, anche a seguito di azioni di riqualificazione ambientale e di trasformazione territoriale, la funzione di collegamento tra i Nodi, garantendo la continuità della REP. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e con le relative fasce di tutela e pertinenza, oltre che con il reticolo principale della bonifica. Tali unità assumono le funzioni di cui alla lettera p), art. 2 del DPR 8/9/1997, n. 357, vale a dire di collegamento ecologico funzionale aree di collegamento ecologico funzionale, in quanto aree che per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.</p>
--	--

	<p>I Corridoi ecologici coincidono con i corridoi di connessione (green ways-blue ways) convenzionalmente definiti dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.</p> <p>I Corridoi ecologici si suddividono in primari, secondari e locali. I Corridoi ecologici primari e secondari costituiscono elementi strutturanti la REP di primo livello; l’individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale, in sede di redazione del PSC.</p> <p>I Corridoi ecologici comprendono normalmente le zone di cui agli artt. 17 e 18 del presente Piano, parte delle zone di cui agli artt. 19 e 20 del Piano stesso, nonché aree ad uso prevalentemente agricolo perimetrale ove possibile secondo il criterio del limite fisico rinvenibile sul territorio.</p> <p>I Corridoi ecologici primari costituiscono le aree di collegamento ecologico di cui all’art. 7 della L.R. 6/2005.</p> <p>- Areali speciali: costituiti da ampie porzioni di territorio corrispondenti a contesti territoriali con particolari connotazioni che devono essere salvaguardate e il più possibile potenziate con politiche unitarie. Tali areali, in base alle caratteristiche peculiari, sono identificati nell’areale dei maceri (tra i Comuni di Cento e Sant’Agostino), nell’areale delle siepi (tra Copparo, Tresigallo e Migliaro), nell’areale delle risaie (principalmente nei Comuni di Jolanda di Savoia e Codigoro), nell’areale dei boschi (tra Mesola e Goro) ed infine nell’areale del Mezzano (corrispondente all’omonima Valle bonificata, nei Comuni di Argenta, Ostellato, Comacchio e Portomaggiore).</p> <p>Questi areali svolgono il ruolo di connettivo ecologico diffuso; in essi la pianificazione urbanistica comunale e la pianificazione e programmazione di settore dovranno favorire prioritariamente il permanere dei caratteri di ruralità ed incrementare il gradiente di permeabilità biologica, ai fini dell’interscambio dei flussi biologici tra le diverse aree provinciali. A tal fine, dovranno essere favoriti gli interventi di tipo conservazionistico, ma anche di valorizzazione ed incremento delle componenti territoriali che ne caratterizzano l’individuazione, a partire dal sostegno alle forme di agricoltura ed alle produzioni tipiche locali.</p>
--	--

	<p>4.(D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della REP, il Presente Piano individua inoltre in forma preliminare le Direttrici di continuità della REP, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne nel dettaglio dimensioni e caratteristiche.</p> <p>Le Direttrici di continuità rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché, nel tempo, si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.</p> <p>5. (P) All'interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.</p> <p>6. (I) All'interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.</p> <p>7. (P) Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/0 fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d'acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno essere effettuati esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.</p> <p>(D) Nei casi in cui le direttrici di continuità, di cui al precedente quarto comma di questo articolo, si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione con ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.</p>
--	---

	<p>9. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto della adozione del presente Piano.</p> <p>10. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della REP interessino ambiti di nuovo insediamento già in fase di attuazione o approvati all'atto della adozione della REP nel presente Piano, potranno essere considerate quali prestazioni richieste al progetto per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.</p> <p>11. (D) Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.</p> <p>12. In relazione a quanto disposto ai commi precedenti di questo articolo, la Provincia può apportare modifiche al progetto di REP di primo livello sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti delle reti ecologiche locali o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relativi al territorio ed all'ambiente. Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.</p>
<p>27 - quinquies La rete ecologica di livello locale.</p>	<p>1. (D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC assumono e precisano la REP e definiscono la rete ecologica locale, sulla base di una analisi di tipo ecologico – territoriale redatta in sede di Quadro Conoscitivo ed in base alle Linee Guida di cui al successivo art. 27-sexies di queste Norme. Fino alla emanazione di tali Linee Guida, valgono come riferimenti i contenuti degli elaborati costituenti parte integrante del presente Piano.</p>

	<p>2. (I) Nel definire il progetto di rete ecologica locale i Comuni si attengono ai seguenti obiettivi ed indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) salvaguardare i biotopi di interesse naturalistico esistenti, in particolare i biotopi boscati isolati ed i maceri secondo le qualità puntualmente censite ed aggiornate nel QC di questo Piano;b) operare il recupero dei biotopi di interesse conservazionistico potenziale, contenendo separazioni, recinzioni e barriere spaziali, nonché i fattori di squilibrio, inquinamento e limitazione delle potenzialità di espressione della biodiversità;c) ricreare situazioni ambientali diversificate, favorendo la biodiversità floro-faunistica ed ecosistemica;d) stabilire nuove connessioni ecologiche, favorendo la continuità tra elementi, areali speciali e reti ecologiche diffuse;e) effettuare interventi di rinaturalizzazione degli alvei fluviali, compatibilmente con le norme vigenti in materia di rischio idraulico, con rimozione parziale e dissimulazione degli elementi artificiali di controllo idraulico e di regimazione dei flussi, ove presenti, e con azioni di riqualificazione morfologica, biologica ed ecologica dei corsi d'acqua;f) salvaguardare ed incrementare la flora e la fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie ed habitat di interesse ai vari livelli (comunitario, nazionale, regionale o provinciale);g) favorire la fruizione "dolce" degli elementi della rete ecologica, prevedendo adeguate infrastrutture;h) valorizzare le specifiche caratteristiche di contesto che si esprimono nell'appartenenza a differenti Unità di Paesaggio. <p>3. (D) Nel definire il progetto di rete ecologica i Comuni si attengono alle seguenti direttive:</p> <ul style="list-style-type: none">a) riportare i Nodi ecologici previsti dalla REP, precisandone i perimetri con il criterio della corretta identificazione al suolo degli stessi. Qualora i Nodi ecologici identificati nella cartografia di PTCP (tavole del gruppo 5.1.) non coincidano con aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000, possono essere proposti in modifica alla Provincia sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica di cui al comma precedente, per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico e solo ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano;
--	---

	<p>b) i corridoi ecologici identificati in cartografia, possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica effettuata dai Comuni, di rettifiche e specificazioni in sede di PSC tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone la articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere effettuate solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali, purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico complessivo risulti non in diminuzione. Fino alla emanazione delle Linee Guida provinciali, per la compensazione di interventi che comportino la alterazione di aree boscate non di pregio, i parametri di compensazione sono fissati nel capitolo dedicato alla REP della Relazione, parte integrante del presente Piano. I Comuni, in sede di PSC, provvedono alla definizione dei corridoi di livello locale;</p> <p>c) l'individuazione delle direttrici di continuità nelle tavole di PTCP ha valore indicativo e deve trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto della rete ecologica locale. I Comuni, attraverso specifici approfondimenti conoscitivi da svolgersi nell'ambito dell'analisi ecologica da svolgersi in sede di PSC, sostituiscono alle direttrici di continuità l'individuazione di corridoi anche con diversa dislocazione, purché sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della REP interessate dalla direttrice di continuità;</p> <p>gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nel rispetto delle finalità e delle disposizioni delle presenti Norme, definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come unità funzionali della rete ecologica di livello locale. Nelle unità funzionali della rete ecologica locale sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative eco compatibili, allo sviluppo di attività economiche eco compatibili. Di norma gli strumenti urbanistici comunali non consentono, ad esclusione delle esigenze delle aziende agricole non altrimenti soddisfacibili, la nuova edificazione, ma esclusivamente interventi sull'edilizia esistente compresi gli ampliamenti, né la nuova impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza territoriale ed alla realizzazione di opere di pubblico interesse. Gli interventi edilizi ammessi devono comunque essere accompagnati da un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo di tipo autoctono. Negli Areali speciali in sede di PSC e di RUE saranno definiti gli interventi ammessi in quanto compatibili con la specificità dell'areale interessato;</p>
	<p>e) Negli Areali speciali, il PSC articola e sviluppa in coerenza con la delimitazione degli ambiti del territorio rurale di cui al comma 3, art. A-16 della L.R. 20/2000, la classificazione del territorio rurale nel rispetto delle indicazioni del presente Piano e prevede, oltre alle destinazioni produttive agricole, gli usi finalizzati all'incremento della dotazione naturalistica ed ambientale;</p> <p>f) il PSC, per determinate zone, può demandare al POC e ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica di livello locale;</p> <p>g) il RUE deve contenere la disciplina per la realizzazione e la gestione delle opere a verde (anche attraverso uno specifico Regolamento del verde) in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva e la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche alla funzione di connessione ecologica diffusa. Il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo.</p>

<p>27-sexsies Le reti ecologiche. Rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali.</p>	<p>1. (I) I Piani generali, comunali ed intercomunali, e i Piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione del progetto di REP o influire sul suo funzionamento, devono tener conto degli obiettivi di cui sopra e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.</p> <p>2. (D) Il perseguimento degli obiettivi di cui sopra costituisce elemento di valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale per l'attuazione dei Piani stessi ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000.</p> <p>3. (D) Le prescrizioni e direttive di cui ai precedenti artt. 27quater e 27-quinquies relative alla disciplina delle attività e delle trasformazioni consentite, nonché dei limiti e dei condizionamenti negli elementi funzionali, integranti e strutturanti la REP si applicano, fatte salve disposizioni specifiche, in combinato disposto con le Norme di tutela paesistica di sistemi, zone ed elementi in essi ricompresi, definite dal presente Piano.</p> <p>4. (I) La Provincia svolge, nell'ambito delle proprie competenze, le seguenti azioni prioritarie per l'attuazione del progetto di REP:</p> <ul style="list-style-type: none">- Coordinamento e promozione dei diversi attori cui è affidata la concreta realizzazione della REP;- Sensibilizzazione per la trasformazione delle modalità di comportamento nei settori dell'agricoltura, della difesa del suolo e della regimazione delle acque, dei trasporti e della mobilità, del turismo;
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- Azioni sperimentali di livello locale;- Valorizzazione del volontariato, opportunamente formato e coordinato, per attività quali il monitoraggio dello stato di conservazione degli ecosistemi, la piccola manutenzione dell'ambiente naturale, l'educazione ambientale. <p>6. (I) La Provincia si dota, entro due anni dalla entrata in vigore di queste Norme, di Linee Guida per la pianificazione, progettazione e realizzazione della REP, a prosecuzione ed arricchimento delle indicazioni già fornite dal documento "Abaco" allegato e parte integrante delle presenti Norme. La Provincia promuove altresì programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della REP da effettuarsi in collaborazione con i Comuni e/o con gli altri soggetti interessati, anche attraverso la stipula di Accordi Territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000.</p> <p>7. (I) La REP di primo livello, individuata nelle tavole del gruppo 5.1 del presente Piano, costituisce il quadro di riferimento conoscitivo e normativo per la definizione dell'idoneità territoriale alla presenza degli istituti di gestione faunistico-venatoria. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/1994 i Piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi, promuovono il ripristino e la creazione di biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 157/1992, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. Il PTCP individua gli elementi funzionali della REP come ambiti preferenziali per la creazione ed il ripristino dei biotopi di cui a questo comma.</p> <p>8. (D) Nel dare attuazione agli indirizzi e direttive del PTCP in merito ai Poli produttivi di rilievo provinciale ed alla gerarchia del sistema insediativo delle diverse parti del territorio provinciale, come pure alla realizzazione delle previsioni infrastrutturali di rilievo provinciale si dovrà operare in modo da salvaguardare al massimo e valorizzare le componenti strutturali della REP esistenti e per la realizzare le connessioni mancanti. La realizzazione della REP, se interessante direttamente tali zone, dovrà considerarsi come prestazione richiesta al progetto e potrà svolgere, compatibilmente alle funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale, anche funzione di dotazione ecologica ai sensi dell'art. A-25 della L.R. 20/2000.</p>
--	---

<p>28 - Progetti di valorizzazione territoriale ed “aree studio”</p>	<p>1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all’interno delle “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell’ambiente e del paesaggio.</p> <p>2 I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.</p> <p>3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle “aree studio” ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell’ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all’art.13 della L.R. 6/95.</p>
<p>30 - Divieto di installazioni pubblicitarie</p>	<p>1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell’arenile, negli invasi dei corsi d’acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all’esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l’installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.</p> <p>2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l’installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.</p>
<p>31 - Localizzazione impianti per rifiuti</p>	<p>Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.</p>

Il Piano Territoriale del Parco regionale del Delta del Po è lo strumento di pianificazione del territorio del parco, previsto dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”. Il Piano, suddiviso in sei singoli Piani di Stazione (quattro dei quali interessano il territorio della Provincia di Ferrara), costituisce lo strumento generale che regola l’assetto del territorio, dell’ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli obiettivi specifici e di settore e le relative priorità, precisa, mediante azionamenti e norme, le destinazioni d’uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.

Secondo il disposto della Legge istitutiva del Parco del Delta del Po, fino all’adozione dei Piani di Stazione valgono le norme di salvaguardia poste dalla legge medesima, con possibilità di deroga motivata rilasciata esclusivamente dalla Provincia competente per territorio.

Infine il SIC-ZPS “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano” è soggetto ai vincoli del Piano di Stazione Volano-Mesola-Goro, parte del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po Emilia Romagna. Il SIC-ZPS comprende diverse zone con vincoli differenti, quali: zona B di protezione generale e C di protezione ambientale, in cui sono vietati molte delle attività antropiche.




Figura 14: Zonizzazione del SIC-ZPS “Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano”

Il Piano prevede inoltre che:

nei canneti della Sacca di Goro, ove è consentita l'attività venatoria, dovranno essere previste zone di rifugio a scadenza annuale per garantire lo svernamento degli uccelli acquatici.

Nella sottozona B.MAR, comprendente le zone marine a debole ricambio idrico collocate all'estremità orientale della Sacca di Goro e nella zona antistante il Bosco della Mesola, sono consentiti:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere per la difesa dal mare realizzate dalle autorità idrauliche competenti, previa acquisizione del nulla osta del Parco;
- la manutenzione dei canali principali e sublagunari per il mantenimento delle condizioni trofiche ottimali, compreso lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato nel rispetto dell'assetto geomorfologico dei luoghi nonché della vegetazione presente, previo nulla osta dell'EdG;
- il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi e dei fondali soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti da manutenzione e ripristino dei canali sublagunari, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo.

Nelle zone di pre-Parco (PP) che comprende aree agricole, aree a consistente e diffusa presenza antropica, nonché aree vallive e marine destinate prevalentemente e tradizionalmente alla itticoltura, piscicoltura, maricoltura e molluschicoltura (tra cui la Sacca di Goro), sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli della pesca tradizionale, alla evidenziazione delle trasformazioni conseguenti alla attività di bonifica storica. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non con tali caratteristiche, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

In particolare, la sottozona PP.MAR comprende la Sacca di Goro, costituita dalle parti di mare parzialmente limitate dallo Scanno di Goro ed in parte soggette alla Convenzione di Ramsar. Nella sottozona oltre a quanto previsto per le zone PP sono consentiti esclusivamente gli interventi destinati al mantenimento dell'ambiente ed alla prosecuzione delle attività economiche esistenti, in particolare:

- a. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di eventuale nuova realizzazione di opere per la difesa dal mare e per la necessaria funzionalità idraulica e biologica della Sacca, realizzate dalle autorità competenti nell'ambito di un programma complessivo per la gestione della Sacca, che saranno sottoposti alle procedure autorizzative previste dalla Norme Tecniche di Attuazione del Piano;
- b. interventi di manutenzione dei canali principali per il mantenimento della mobilità nautica interna alla Sacca nonché delle sue condizioni trofiche ottimali; i materiali litoidi conseguenti potranno essere depositati all'interno della zona previa valutazione della compatibilità con l'assetto morfologico dei luoghi e dell'impatto sulle componenti biologiche ivi esistenti;
- c. interventi per il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, per il quale possono essere utilizzati, qualora rispondenti alle caratteristiche previste dalle normative vigenti, anche i fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari, nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo. Tra tali interventi, comunque da favorire, viene indicato come prioritario il ripristino delle strutture arginali delle vecchie peschiere tra Gorino ed il Canale della Lanterna, necessario alla ricostruzione della preesistente area di elofite;
- d. l'esercizio delle attività di venericoltura, mitilicoltura, ostricoltura, allevamento di crostacei e di pesca secondo i metodi tradizionali e con modalità che consentano un basso impatto ambientale e garantiscano la conservazione della qualità ambientale e la salubrità e riproducibilità delle risorse da prelevare; il Regolamento, anche sulla base di idonei studi di approfondimento, preciserà quanto sopra, attraverso la definizione di una specifica disciplina.

3.3.3 Vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.)

Legge Regionale n. 7 del 14-04-2004: Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali	
Articolo	Testo
1 - Finalità e ambito di applicazione	Il presente titolo disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
5 - Valutazione di incidenza dei piani	<p>La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano.</p> <p>La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, qualora prevista.</p> <p>Per i piani approvati dal medesimo ente che li ha elaborati, la Provincia o la Regione esprimono le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul sito d'importanza comunitaria o sulla zona di protezione speciale nell'ambito della loro partecipazione al relativo procedimento di approvazione. L'ente territorialmente competente all'approvazione adegua il piano ai rilievi formulati dalla Provincia o dalla Regione, ovvero si esprime sugli stessi con motivazioni puntuali e circostanziate.</p>

<p>6- Valutazione di incidenza su progetti e interventi</p>	<p>1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo 3.</p> <p>2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è ricompresa e sostituita da tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge. 3. Per le finalità di cui al comma 1 l'ente competente può avvalersi, previa convenzione, della Provincia.</p>
--	---

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97) "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	
<p>Articolo</p>	<p>Testo</p>
<p>Articolo 5 Valutazione di incidenza</p>	<p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p>
<p>Articolo 8 Tutela delle specie faunistiche</p>	<p>1. Per le specie animali di cui all'allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p><i>a)</i> catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p><i>b)</i> perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; <i>c)</i> distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p><i>d)</i> danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p> <p>2. Per le specie di cui al predetto allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p>

<p>Articolo 9 Tutela delle specie vegetali</p>	<p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p>
<p>Articolo 10 Prelievi</p>	<p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p>
<p>Articolo 11 Deroghe</p>	<p>.....</p> <p>2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:</p> <p>a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);</p> <p>b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).</p>
<p>Articolo 12 e Introduzioni reintroduzioni</p>	<p>3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.</p>

DM 17.10.07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"	
Articolo	Testo
Art. 2 Definizione delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC)	<p>.....</p> <p>4. Le misure di cui ai commi precedenti (<i>rif. misure di conservazione</i>) del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC:</p> <p>a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:</p> <p>1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento CE n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento CE n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2)</p> <p>2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (<i>set-aside</i>) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento CE n. 1782/2003.</p> <p>Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;</p> <p>b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (<i>set-aside</i>) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento CE n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle provincie autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi tra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.</p>

	<p>In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocidi;2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotipi;3) colture a perdere per la fauna;4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. <p>Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;</p> <ol style="list-style-type: none">c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2 punto 2 del regolamento CE n. 796/2004 ad altri usi;d) divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle provincie autonome con appositi provvedimenti;e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;g) divieto di esercizio della pesca con reti a traino, draghe, cienciali, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (<i>Posidonia oceanica</i>) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del Regolamento CE 1967/06;h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di daerl, di cui all'art. 4 del regolamento CE n. 1967/06;i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. <p>5. Le regioni e le provincie autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori Regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento CE n. 1782/2003 e del Regolamento CE n. 1698/05.</p>
--	--

3.3.4 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatrice e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
<p>Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri</p>	<p>Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.</p>	<p>Parti contraenti (Italia)</p>	<p>Art. 2 1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3 1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4 1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e provvede adeguatamente alla loro custodia. 2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritrasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore. 3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna. 4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate. 5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	

<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p> <p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p>	
			<p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p>	

			<p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale.</p> <p>Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats.</p> <p>CAPITOLO II - Protezione degli habitats Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di</p>	
--	--	--	--	--

			<p>evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p> <p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.</p> <p>Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera.</p>	
			<p>CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.</p> <p>Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p> <p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;</p> <p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</p>	

			<p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</p> <p>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</p> <p>3. Le misure da adottare contempleranno:</p> <p>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</p> <p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti. Articolo 8</p> <p>In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV.</p>	
<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie</p>	

			<p>migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p> <p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p>	
--	--	--	--	--

			<p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p>	
			<p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che:</p> <p>a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p>	

			<p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p> <p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>4. 5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	
<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto</p>	

			<p>inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersectoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p> <p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone</p>	
--	--	--	--	--

			<p>protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p>	
			<p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>.</p>	

			<p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p>	
			<p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	

ATTI COMUNITARI				
Direttiva 79/409/CEE - 2.4.79 - "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE	Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.	Stati membri	Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
Direttiva 92/43/CEE - 21.5.92 - "Habitat"	Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato	Stati membri	Articolo 3Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1..... Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano	Entro due anni dalla notifica della Direttiva
			conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti..... Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari. Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale..... Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).	

<p>Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997 Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)</p>	<p>"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità)</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.</p> <p>L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità)</p> <p>L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10</p> <p>Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p>	
			<p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima)</p> <p>1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti)</p> <p>1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.</p> <p>b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di</p>	

			<p>fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p>	
			<p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;</p>	

		<p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p> <p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e</p> <p>b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p>	
--	--	---	--

			<p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato.</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p> <p>.....</p>	
--	--	--	--	--

Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
--	--	--------------	--	--

3.4 Popolazione²

A livello demografico, in base ai dati assoluti dell'anno 2009 e al trend della popolazione del periodo 2002-2009, si riporta di seguito una sintetica analisi demografica dei Comuni interessati (CCIAA_c 2010).

COMUNE	2002	2009	2010	Variazioni 2002 - 2010	
				N.	%
Codigoro	12.970	12.615	12.653	-317	-2,5%
Comacchio	20.527	23.084	23.122	2.557	12,6
Goro	4.044	3.976	3.945	-68	-2,4
Mesola	7.453	7.187	7.190	-263	-3,7%
Provincia	344.025	358.972	359.994	14.947	4,6

Tabella 17: cittadini residenti e dinamiche nei Comuni interessati dal sito.

L'evoluzione tendenziale della popolazione della Provincia di Ferrara rispecchia l'andamento medio regionale e nazionale, caratterizzato da un aumento piuttosto contenuto. In questo scenario i comuni di Comacchio (+ 12.6%) e Ostellato (- 4.7%) appaiono in controtendenza.

La dinamica naturale e migratoria evidenzia il lento calo dell'indice di invecchiamento della popolazione ferrarese (dato confermato anche per il 2010) dato dal rapporto tra popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 15. Questo indice rappresenta il "debito demografico" contratto nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, assistenza e spesa sanitaria.

A livello provinciale, esso ha raggiunto il valore massimo nel 2000 (263,5%), dopodiché, seppure lentamente, ha cominciato a ridursi. Questo perché il tasso di natalità, per quanto inferiore a quello di tutte le altre province della regione, è in costante crescita negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza della intensificazione dei flussi migratori. Resta però elevata la mortalità, che, dopo un breve intervallo, ha ripreso sistematicamente ad aumentare dal 2005 al 2008, per poi rimanere pressoché stabile nell'ultimo triennio: nel 2010 è pari al 13,1%.

Come detto, questi indicatori generici risentono - oltre che ovviamente della struttura per età della popolazione - anche dei flussi di immigrazione, dal momento che in Emilia-Romagna, rispetto alla provincia di Ferrara, è decisamente più elevato il numero medio di figli tra donne straniere.

La popolazione straniera residente nella provincia è costituita a fine 2010 da 27.294 unità: una consistenza triplicatasi rispetto al 2003, quando i residenti stranieri erano 8.453, secondo i dati delle anagrafi comunali.

² CCIAA, Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara, 2011

3.5 Economia e occupazione

Agricoltura³

Sistema agroalimentare della Regione Emilia-Romagna

Le principali filiere produttive presenti (cerealicole, ortofrutticole, vitivinicola, zootecnica) possono contare su una industria attrezzata con numerosi impianti di prima trasformazione che determinano la formazione sul territorio di distretti o poli industriali di varie dimensioni.

La loro localizzazione si concentra nelle aree di pianura come Modena, Reggio e Parma. L'industria di trasformazione alimentare inoltre è ai vertici della produzione nazionale anche per quanto riguarda le produzioni tipiche, secondo per valore aggiunto solo alla Lombardia.

Inoltre la regione sta indirizzando le sue produzioni sempre più verso la certificazione del prodotto e la sicurezza del processo di produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Fra questi l'agricoltura biologica secondo i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura coinvolge circa il 3% delle 108.000 aziende agricole regionali per un totale dell'8,5% della SAU. I sistemi di allevamento del bestiame con metodi biologici, d'altro canto, hanno una diffusione minore sebbene ci sia stato un aumento di tale tendenza nel comparto bovino, anche a seguito delle trascorse vicende sanitarie e in quello ovino-caprino che essendo localizzato in aree collinare e montuose incontrano minori difficoltà nel convertire i sistemi di allevamento a procedure più naturali.

L'agricoltura ferrarese può contare su una base occupazionale che – sempre secondo le indagini Istat sulle forze di lavoro – è pari a 12 mila occupati (mediamente nel 2010), che rappresentano il 7,8% di tutta l'occupazione provinciale. Essa produce un valore aggiunto pari al 4,4% del totale (era il 6,8% nel 1997), cioè più che doppio rispetto alla media nazionale (1,8%) ed a quella regionale (2,1%). In quest'ultima graduatoria Ferrara si colloca come prima provincia in assoluto nel Nord-est, e come 20a nell'intero ambito nazionale. Le circa 7.700 imprese attive nel settore rappresentano il 21,7% dell'intero sistema imprenditoriale ferrarese, un dato che è largamente superiore alla media nazionale, pari al 15,9%.

Con i suoi 184mila ettari di superficie agraria utilizzata (al Censimento del 2000 erano poco più di 179mila), che nel 2010 hanno prodotto il 13,7% della produzione lorda vendibile (PLV) regionale, il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nel territorio provinciale, anche grazie alle notevoli potenzialità della "filiera" agro-alimentare, nonché al contributo delle numerose produzioni tipiche locali.

Con l'introduzione della riforma della politica agricola comunitaria (PAC), la competitività nel settore si è spostata sui prezzi e sulla qualità delle colture; in tal senso, la forte tradizione e vocazione produttiva del territorio ferrarese (la pera e le colture cerealicole, ed in particolare il grano, presentano elevatissime qualità organolettiche), favorisce, accanto alle incertezze sempre più accentuate, relative all'andamento dei prezzi alla produzione, anche prospettive molto interessanti.

Al riguardo, gran parte del territorio del basso ferrarese ha beneficiato nel periodo 1994- 2007 delle agevolazioni dell'Unione europea previste dall'Obiettivo comunitario 5b (e per il periodo 2000-2006, più in particolare, dal "nuovo" Obiettivo 2, che ricomprende i "vecchi" 2 e 5b), destinato alle aree a vocazione rurale; nonché dal programma comunitario "Leader II", volto ad incentivare le sperimentazioni nel settore primario ed, appunto, nelle attività agro-industriali.

Ruralità

Il territorio dell'Emilia-Romagna è suddiviso, secondo la metodologia prevista dal Piano Strategico Nazionale, in 4 aree:

- poli urbani;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree rurali intermedie;
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

³ dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e

Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/> e da Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2011

Zone rurali PSR




Figura 15: suddivisione della Regione in aree rurali

Analizzando l'estensione delle aree rurali il maggior numero di comuni e di residenti si concentra nelle aree ad agricoltura specializzata e nelle aree rurali intermedie, che insieme coprono quasi l'80% della superficie e della popolazione regionale. In particolare il territorio del sito oggetto di analisi ricade nella classificazione di aree rurali intermedie.

Relativamente all'**utilizzo del suolo regionale** i dati che emergono dalla Carta regionale sull'uso del suolo del 2003 evidenziano che le superfici artificiali (che comprendono le zone urbanizzate, gli insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati e aree verdi artificiali non agricole) rappresentano l'8,5% del territorio regionale, quasi esclusivamente concentrate in pianura; la superficie agricola utilizzata è pari al 60% dell'intero territorio (percentuale che sale all'80% in pianura), le aree boscate e gli ambienti seminaturali, quasi tutti localizzati in montagna, sono il 28% e le zone umide e i corpi idrici rappresentano insieme il 3,3% del territorio regionale, concentrate principalmente in pianura.

Il PTCP della Provincia di **Ferrara**, fornisce indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio. Qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale deve rispettare tali indicazioni. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

La percentuale di superficie destinata ad uso agricolo è un indicatore dell'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura sul territorio. Per superficie agricola utilizzata si intende l'insieme delle superfici dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, fruttiferi e vivai) e degli orti familiari. La SAU costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

Nel 2007 la superficie agricola utilizzata (SAU) in Emilia-Romagna era di quasi 1,1 milioni di ettari e una SAU media per azienda di 12,8 ettari.

La SAU complessiva costituisce il 47,6 per cento dell'intero territorio regionale e l'Emilia-Romagna presenta la più elevata percentuale di superficie agricola utilizzata, superiore anche alla media nazionale (42,3 per cento).

Nel periodo 2003–2007, in Emilia-Romagna l'indicatore ha subito una flessione del 2 per cento. La riduzione piuttosto contenuta della superficie agricola si accompagna ad un calo più consistente nel numero di aziende, con un conseguente aumento della dimensione media aziendale.

La percentuale di aziende con oltre 30 ettari risulta pari al 10,6 per cento, più del doppio rispetto alla media nazionale (4,8 per cento). Oltre la metà delle aziende agricole presenta una superficie inferiore ai 5 ettari mentre solo il 5 per cento ha una superficie maggiore di 50 ettari e totalizza il 42 per cento della SAU.

Il criterio della condizionalità (in vigore in tutta Europa dal 1 gennaio 2005) si basa su una serie di regolamenti definiti come:

- criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge, indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;
- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), indicate con "Norme", stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento dei seguenti quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea: proteggere il suolo mediante misure idonee, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche, proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate, assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Gli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di condizionalità, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali.

Va sottolineato che:

- gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto;
- nel caso di cessione dell'azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevataro.

Caccia

La legge 157/92 all'art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14).

La L.R. 8/94 e successive modifiche, all'art. 31 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) come strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza; tali attività di interesse pubblico sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

In Emilia-Romagna sono presenti 50 ambiti territoriali di caccia distribuiti come da figura seguente:




Figura 16: suddivisione del territorio regionale in Ambiti territoriali di caccia. Fonte: RER-Ermes Agricoltura

Con deliberazione dell'assemblea legislativa n. 60/2006, la Regione Emilia-Romagna fornisce gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all'art. 5 della L.R. 8/94

Con particolare riferimento ai Siti rete Natura 2000, nell'attività pianificatoria, *le Province devono indicare, per ciascun Sito, coerentemente con quanto riportato nello studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che devono o possono essere svolte nel sito stesso al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli appostamenti fissi di caccia. Qualora il sito sia ricompreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta.*

Infine per effetto della Deliberazione Regionale n. 1435 del 17.10.2006, sono vietate in tutte le ZPS:

- l'attività venatoria in deroga, di cui alla Dir. 79/409/CEE, art 9, par. 1, lett. c;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attività di controllo delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al rido;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- la pre-apertura della stagione venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al giovedì e alla domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- l'attività venatoria da appostamento nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra quelle di giovedì, sabato e domenica;

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre;
- la riduzione delle aree precluse all'attività venatoria al momento dell'approvazione del presente atto, all'interno di ogni singola ZPS.

La regione Emilia-Romagna ha individuato anche per ognuna delle 3 fasce territoriali *montagna*, *collina*, *pianura*, i limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali vengono stabiliti, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria al fine della determinazione del numero dei cacciatori ammissibili. Per la fascia di pianura il limite è: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.

La tendenza dell'indice di densità venatoria nella provincia di Ferrara, risulta la seguente:

INDICI DI DENSITA' VENATORIA (cacciatori/ettari)																
ATC	1995 / 1996	1996 / 1997	1997 / 1998	1998 / 1999	1999 / 2000	2000 / 2001	2001 / 2002	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011
BO1	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/14,5	1/14,5	1/15,5	1/15,5	1/15,5	1/15,6	1/15,5	1/15,5	1/18	1/20
BO2	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/15	1/15	1/16	1/16,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO3	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO4	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18		
FE1	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE2	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE3	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/25	1/25	1/25
FE4	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE5	1/18	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/20	1/20
FE6	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE7	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE8	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE9	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27

Tabella 18: indici di densità venatoria negli ambiti considerati. Fonte portale Ermesagricoltura

È in calo costante e continuo nell'ultimi dieci anni la tendenza del numero dei tesserini per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciati in Emilia-Romagna

	STAGIONE VENATORIA										
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
BOLOGNA	10550	10371	10091	9797	9633	9359	9074	8763	8665	8406	8006
FERRARA	3779	3737	3681	3558	3545	3427	3312	3222	3162	3070	2991
FORLI' CESENA	8586	8519	8398	8262	8128	7989	7791	7542	7410	7236	7060
MODENA	7128	7005	6910	6760	6589	6383	6220	6008	5945	5768	5502
PARMA	6240	6180	6103	5993	5928	5857	5744	5637	5494	5324	5077
PIACENZA	3995	3921	3889	3834	3809	3776	3757	3604	3482	3309	3218
RAVENNA	8779	8617	8491	8344	8196	8064	7794	7469	7364	7070	6800
REGGIO EMILIA	5710	5619	5527	5397	5271	5174	5055	4915	4863	4726	4599
RIMINI	5275	5246	5172	4999	4881	4707	4432	4263	4185	3997	4424
REGIONE	60042	59215	58262	56944	55980	54736	53179	51423	50570	48906	47677

Tabella 19: consistenza tesserini rilasciati negli ultimi 10 anni. Fonte portale Ermesagricoltura

Pesca

L'importanza del settore pesca nell'economia della provincia di Ferrara è ampiamente conosciuta; l'importanza di questo comparto è particolarmente evidente nel basso ferrarese dove, insieme all'agricoltura e al turismo, la pesca e l'acquacoltura svolgono un ruolo primario nel sistema economico ed occupazionale locale.

Per quanto riguarda l'acquacoltura, essa trova le sue origini storiche nelle Valli di Comacchio, ove si sviluppa nel corso del '700 e dell'800. Le bonifiche agricole succedutesi fino agli anni '60 poi, hanno ridotto lo specchio acqueo residuo a poco più di 10.000 ha. Qui, fino a pochi anni fa, veniva prodotta la famosa anguilla, che però nel corso del tempo ha visto un vero e proprio crollo nella produzione.

All'interno dell'area di studio, e in particolare a Goro l'acquacoltura rappresenta invece un fenomeno più recente: lo sviluppo del settore è avvenuto negli ultimi 15 anni, a seguito dell'importazione e la rapida diffusione della vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*) Tale diffusione ha comportato grandi opportunità di natura produttiva, commerciale e sociale: sono nate nel giro di poco tempo, infatti, centinaia di piccolissime imprese. L'area Comacchio – Porto Garibaldi rimane il luogo del Ferrarese maggiormente vocato alla pesca marittima, con una vasta flotta e una storica e consolidata tradizione della collettività locale in questo settore, tramandata di generazione in generazione.

Sul piano commerciale, la rapida crescita di questo settore ha provocato elevate spinte alla vendita del prodotto, senza consentire né un'adeguata strategia per la penetrazione e il consolidamento delle posizioni di mercato, né adeguate azioni di valorizzazione del prodotto. Basti pensare che per alcuni anni Goro ha detenuto quote pari al 50-60% dell'intero mercato nazionale di vongole veraci, e nonostante ciò la maggior parte della produzione, è stata commercializzata (in Italia e all'Estero) tramite grossisti, spesso destinandola ad altri centri di depurazione.

Per quanto attiene le attività di trasformazione dei prodotti ittici, va rilevata allo stato attuale, la scarsa presenza di imprese nel comparto nonostante la diffusione di nuove tecnologie per la conservazione del pesce fresco. Il settore della trasformazione è stato investito infatti da una forte crisi, visibile nella diminuzione di imprese locali di trasformazione del pesce. Tale crisi si è ingenerata a causa dell'aumento dei costi della materia prima locale e di quelli di manodopera che hanno diminuito la competitività dei prodotti trasformati localmente rispetto a quelli spagnoli, greci e di altri paesi extra europei. In termini occupazionali, il settore della pesca e dell'acquacoltura occupa nella regione

Emilia-Romagna oltre 3.000 addetti, il 55% dei quali è concentrato nella sola provincia di Ferrara. Sono 1.461 le imprese attive nel settore al 31 dicembre 2009, in fortissima crescita negli ultimi anni nel comparto dell'acquacoltura, e concentrate nei due comuni di Goro (vongole) e di Comacchio (anguilla e pesca di mare).

Rispetto alla popolazione residente nei diversi comuni, la media provinciale fa registrare la presenza di circa 30 addetti ogni 100 residenti; diversi comuni risultano però sopra tale media: il caso più evidente è Goro dove, grazie alla presenza di 2.379 addetti a fronte di 3.979 abitanti, il rapporto è di quasi 60 addetti ogni 100 residenti, il doppio rispetto a quello provinciale.⁴

Più di 9 imprese su 10 del settore, peraltro, assumono la forma giuridica di ditte individuali, e più dei due terzi si dedica all'acquacoltura. La flotta è composta da 922 barche motorizzate, per un totale di circa 5.000 tonnellate di stazza lorda.

Attualmente almeno un terzo della superficie della Sacca di Goro è ceduta in concessione ad allevatori locali per la coltivazione di vongole, quali la vongola verace filippina (*Tapes philippinarum*) e la vongola verace nostrana (*Tapes decussatus*); anche la coltivazione di mitili (*Mytilus galloprovincialis*) ha un forte impiego nella Sacca di Goro. Tali allevatori sono associati in cooperative. Le realtà cooperativistiche operanti nella Sacca di Goro sono oggi 32 con sede legale prevalentemente nel comune di Goro (dato rilevante se si considera che il comune di Goro conta meno di 4.000 residenti). Tutte le cooperative hanno un numero minimo di poche decine fino ad un massimo di 100 soci, tranne il Consorzio Pescatori di Goro al quale aderiscono più di 540 soci.

Con l'introduzione della vongola verace filippina, l'attività di molluschicoltura ha avuto uno sviluppo senza precedenti, ed oggi l'economia locale si basa quasi totalmente sullo sfruttamento di questa risorsa, con circa 1500 addetti che svolgono l'attività di molluschicoltura come primaria, una produzione annua stimabile in oltre 15000 tonnellate. Nelle aree di allevamento, definite comunemente concessioni, si svolgono le differenti fasi della molluschicoltura: pulizia dei fondali, semina del prodotto, (eventuale) spostamento del prodotto e raccolta.

Nell'attuale sistema di allevamento un elemento fondamentale ed irrinunciabile è il seme, reso disponibile nelle aree definite "nursery". Le nursery non sono di norma date in concessione, in quanto devono essere sfruttabili da tutte le cooperative.

Le potenzialità produttive della Sacca non sono distribuite in maniera uniforme, in quanto da zona a zona variano l'idrodinamismo, il sedimento, la salinità, l'ossigeno, la profondità: tutti fattori a cui la produzione delle vongole veraci è sensibile. Esiste quindi una variabilità di situazioni, generata dalla sovrapposizione dei parametri citati con quelli chimico-fisici, che determinano ambienti più o meno favorevoli all'allevamento della

⁴ Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara - Rapporto 2010 n. 5. OML - OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO della Camera di Commercio di Ferrara).

T. philippinarum e, di conseguenza, stabiliscono le potenzialità produttive di ogni singola area. Va inoltre osservato che la Sacca di Goro è un sistema in continua evoluzione, per cui le varie aree mutano velocemente, con modificazioni visibili anche in un solo anno, variando così anche le potenzialità produttive per la vongola verace.

Sotto l'aspetto della commercializzazione, le imprese della provincia di Ferrara, nell'anno 2009, hanno commercializzato con circa 83.545 quintali di pescato introdotto e venduto nei due mercati di Goro e di Porto Garibaldi, dei quali 88,7% in valore è costituito da "pesci" (alici e pesce azzurro, soprattutto), lo 0,8% da molluschi, e il 10,5% da crostacei (Tabella 20). Il comparto provinciale della pesca ha registrato, dall'anno 2000 e fino all'insorgere della crisi nel 2008, un significativo sviluppo sia nel fatturato che nella produzione di valore aggiunto, positivamente associato ad un recupero di produttività e di marginalità delle vendite (rapporto tra margine operativo netto e fatturato). Questi risultati collocano il comparto provinciale su medie reddituali fortemente allineate a quelle dell'Emilia- Romagna, e superiori a quelle medie nazionali. Nell'anno 2009, il naviglio afferente al porto di Goro è pari a 868 unità, distinte in 146 motopescherecci e 722 motobarce (Tabella 21).

MERCATO/SPECIE	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<u>GORO</u>								
PESCI	17.412	19.619	20.194	15.661	13.891	9.546	11.667	14.170
MOLLUSCHI	416	499	477	577	638	1.115	990	445
CROSTACEI	2.941	2.253	3.492	3.228	2.627	2.980	2.975	3.679
TOTALE	20.769	22.371	24.163	19.466	17.156	13.642	15.632	18.294
<u>PORTO GARIBALDI</u>								
PESCI	53.942	59.151	71.825	73.132	54.285	56.371	53.887	59.953
MOLLUSCHI	260	481	311	498	596	1.015	584	233
CROSTACEI	3.909	3.181	4.299	5.330	4.727	4.944	5.081	5.064
TOTALE	58.111	62.813	76.435	78.960	59.608	62.329	59.552	65.250
<u>IN COMPLESSO</u>								
PESCI	71.354	78.770	92.019	88.793	68.176	65.917	65.554	74.123
MOLLUSCHI	676	980	788	1.075	1.234	2.130	1.574	679
CROSTACEI	6.850	5.434	7.791	8.558	7.354	7.924	8.056	8.743
TOTALE	78.880	85.184	100.598	98.426	76.764	75.971	75.184	83.545

Tabella 20: Quantitativi di pescato introdotti dai mercati ittici provinciali. Dati espressi in quintali. (Fonte dati: "Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara", edizione 2010, a cura dell'ufficio statistica Camera Commercio di Ferrara).

TIPI DI NAVIGLIO	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
GORO							
NAVIGLIO A MOTORE							
<i>Motopescherecci</i>							
Numero	163	160	154	148	142	143	146
Stazza lorda	1.394	1.372	1.316	1.282	1.216	1.230	1.280
<i>Motobarche</i>							
Numero	593	666	554	543	624	679	722
Stazza lorda	1.188	1.303	1.060	1.033	1.237	1.309	1.389
Totale							
Numero	756	826	708	681	766	821	868
Stazza lorda	2.582	2.675	2.376	2.315	2.453	2.538	2.669
VELIERI E BARCHE							
Numero	2	2	2	2	2	2	2
Stazza lorda	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
PORTOGARIBALDI							
NAVIGLIO A MOTORE							
<i>Motopescherecci</i>							
Numero	114	103	99	101	101	111	122
Stazza lorda	2.093	1.537	1.186	1.221	1.300	1.330	1.386
<i>Motobarche</i>							
Numero	53	48	48	51	53	51	49
Stazza lorda	986	970	970	987	817	732	694
Totale							
Numero	167	151	147	152	156	162	171
Stazza lorda	3.069	2.507	2.456	2.208	2.118	2.062	2.080
VELIERI E BARCHE							
Numero	2	2	2	2	2	2	2
Stazza lorda	1	1	1	1	1	1	1

Tabella 21: Naviglio da pesca iscritto. (Fonte dati: "Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara", edizione 2010, a cura dell'ufficio statistica Camera Commercio di Ferrara).

Industria e commercio

Aspetti economico-produttivi della Regione Emilia Romagna

Il sistema produttivo dell'Emilia Romagna si può considerare consolidato e articolato con una struttura insediativa diffusa e un sistema produttivo legato alla piccola e media impresa.

Il livello occupazionale presenta una situazione ormai consolidata con tassi di disoccupazione fisiologici ed un alto livello di occupazione femminile.

Naturalmente esiste una certa disomogeneità a livello provinciale e in particolare Ferrara ha registrato nel 2002 un tasso di disoccupazione doppio rispetto alla media regionale e di oltre 6 punti superiore rispetto al dato relativo alle donne; mentre Ravenna e Rimini, che erano in analoghe situazioni, dal 1997 al 2002 sono riuscite a ridurre il divario con il dato medio regionale.

La struttura manifatturiera trova forte sviluppo in alcune settori trainanti quali: Prodotti agroindustriali, Ceramica e materiali da costruzione, Motoristica, Tessile e abbigliamento, Mobiglie e arredamento.

L'evoluzione di questo comparto negli ultimi anni ha visto innescarsi un processo di cambiamento dell'assetto strutturale delle imprese.

Sulla base di un'analisi di lungo periodo (dal 1995 al primo trimestre 2006), la struttura imprenditoriale in Emilia-Romagna sta evidenziando fenomeni di trasformazione: il numero delle imprese (al netto dell'agricoltura) in regione è aumentato del 18 per cento, in linea con la variazione del 20 per cento riscontrata in ambito nazionale nello stesso periodo. Superiore è invece, rispetto al livello nazionale, l'aumento del numero delle società di capitale, pari al 69,8 per cento rispetto al 60,9 per cento del Paese: questo dato segnala il passaggio a forme societarie più robuste e maggiormente strutturate (le società di capitali) per meglio affrontare il mercato. Resta

dunque prevalente la presenza di imprese individuali e di ridotta dimensione, ma la tendenza all'irrobustimento societario appare più consistente a livello regionale, rispetto alla velocità di marcia nazionale. Ciò è confermato dalla progressiva crescita a livello regionale dei gruppi operativi di impresa che sono arrivati a superare le 7.000 unità (7328), coinvolgendo complessivamente circa 18.800 imprese (non tutte localizzate in ambito regionale) e che incidono per circa un quarto sull'occupazione e sul valore aggiunto complessivi dell'Emilia-Romagna.

A livello locale, l'economia ferrarese risente ancora degli effetti della crisi economica di carattere globale, dispiegati con particolare intensità nel 2009. La fase recessiva non ha infatti risparmiato alcun settore di attività. Tanto che il PIL provinciale a prezzi correnti è diminuito, nel 2010, del 6,6% cioè in misura ben superiore sia rispetto alla media della regione Emilia-Romagna (-3,8%), che a quella nazionale (-3,3%).

In effetti, il sistema produttivo ferrarese, fortemente caratterizzato dalla presenza di alcune imprese manifatturiere leader che detengono quote molto elevate di export sul totale provinciale, e oltretutto operano sui mercati internazionali proprio nei comparti strutturalmente più colpiti dalla crisi, quali i mezzi di trasporto e l'automotive, è risultato particolarmente esposto a shock economici di natura esogena. L'andamento delle esportazioni è stato decisamente peggiore rispetto agli ambiti di riferimento emiliano-romagnolo e nazionale. La caduta dell'export, unita alla debolezza della componente interna della domanda, ha innescato un rapido allargamento delle situazioni di crisi aziendale, come evidenziato da una autentica dilatazione in corso d'anno degli interventi di Cig (cassa integrazione) straordinaria.

A ciò si aggiunge una presenza poco stabile e radicata sui mercati internazionali, evidenziata da un basso livello di investimenti diretti verso l'estero. Molte imprese ferraresi hanno così subito dal 2009 pesanti contraccolpi sui mercati esteri, in una fase in cui erano ancora lontane dall'aver completato una adeguata riorganizzazione del proprio modello gestionale e profilo produttivo, e quindi dall'aver conseguito nuovi e più avanzati equilibri tra economie di specializzazione ed economie di scala.⁵

Tuttavia, secondo l'indagine periodica della Camera di Commercio di Ferrara, gli andamenti tendenziali relativi al terzo trimestre 2010 confermano l'inversione di tendenza del quadro congiunturale sfavorevole, nonostante lo scenario economico rimanga ancora incerto e confuso.⁶

Struttura imprenditoriale

Per quanto riguarda l'articolazione della struttura imprenditoriale all'interno delle varie subaree del ferrarese, tra il 2008 e il 2009, sono presenti poche differenziazioni significative. L'andamento meno negativo, per quanto tradottosi in una crescita delle unità locali molto modesta (+0,3%), si è verificato nell'area costa. Questo fenomeno è peraltro riconducibile esclusivamente alla crescita delle unità locali operanti nel settore agricolo, manifestatasi soltanto in questo specifico ambito territoriale, e comunque scarsamente significativa da un punto di vista strettamente economico. Escludendo i dati agricoli, le performance di tenuta migliori spettano dunque all'Alto ferrarese ed al Capoluogo, in entrambi i casi grazie soprattutto ad una maggiore capacità di tenuta delle aziende di costruzioni rispetto all'andamento medio provinciale. Al 31/12/2009 le unità locali attive in provincia di Ferrara sono circa 39.000.⁷

Ambiente Urbano

Il database dell'uso del suolo è stato aggiornato nel 2008; dal confronto sulle dinamiche di uso del suolo nel periodo che va dal 2003 al 2008, risulta un incremento dei territori artificializzati: dal 2003 al 2008 si è registrato un aumento di questo tipo di uso del suolo di 15.446 ettari, corrispondente all'8,1 per cento. Fra gli insediamenti, quelli produttivi sono aumentati di 3.930 ettari, corrispondenti ad un aumento percentuale del 10,3, mentre quelli commerciali hanno registrato un aumento del 27,3 per cento, pari a 305 ettari. Fra le reti si è registrato un incremento sia per la categoria reti stradali, aumentate di 1.281 ettari corrispondenti al 20,3 per cento, sia per la categoria reti ferroviarie, cresciute addirittura del 54 per cento (783 ettari). Il dato relativo ai cantieri evidenzia un aumento effettivo di 1.423 ettari corrispondente al 31 per cento.

⁵ (Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5).

⁶ (Fonte: Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010).

⁷ (Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5. pp.9899).

Livello 1	Area in ettari	Livello 2	Area in ettari
1 Territori modellati artificialmente	206.369	1.1 Zone urbanizzate	105.918
		1.2 Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali	62.768
		1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati	15.762
		1.4 Aree verdi artificiali non agricole	21.922
2 Territori agricoli	1.297.657	2.1 Seminativi	1.054.080
		2.2 Colture permanenti	156.184
		2.3 Prati stabili	30.802
		2.4 Zone Agricole eterogenee	56.591
3 Territori boscati e ambienti seminaturali	627.829	3.1 Aree boscate	524.118
		3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione	81.257
		3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	22.454
4 Ambiente umido	25.608	4.1 Zone umide interne	7.722
		4.2 Zone umide marittime	17.886
5 Ambiente delle acque	54.508	5.1 Acque continentali	54.508
		5.2 Acque marittime	0
Totale	2.211.972		2.211.972

Tabella 22: Quadro riepilogativo delle superfici in ettari relative al primo e secondo livello CLC del database 2008. Fonte "Il nuovo database dell'uso del suolo della Regione Emilia-Romagna" in Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Sistema insediativo

L'interpretazione della struttura insediativa provinciale proposta dal P.T.C.P. muove nella direzione di identificare tre principali sistemi di integrazione relazionali e dunque tre "Aree Programma" capaci di rappresentare ad un primo livello di risoluzione le logiche di funzionamento del territorio:

- l'Asse Occidentale, costituito dai Comuni dell'Alto Ferrarese, parte di un più complesso sistema della padania orientale interessante anche la Bassa Modenese, l'Oltrepò Mantovano, il Rodigino occidentale e parte della Pianura Bolognese;
- il Nucleo Centrale, corrispondente al più vasto ambito relazionale di Ferrara debordante, seppure in misura limitata, a nord verso il Veneto e a sud verso la Pianura Bolognese;
- la Costa, comprendente parte dei Comuni del Delta ed estesa anche a ricomprendere parti del Ravennate e del Polesine orientale.

Vi è inoltre una quarta zona, con caratteristiche non omogenee ma unificata dalla sua *necessità di oscillazione* tra il nucleo centrale della città e la costa, oscillazione dettata da considerazioni di ordine diverso (economie settoriali, servizi territoriali, infrastrutture di medio/lungo raggio) ma tutte improntate alla *necessità* di raggiungere soglie economiche e funzionali minime, non ottenibili nell'ambito della sola Area Programma ma -anche- non ottenibili con la "adesione" totale ad una delle altre Aree.

Ad una seconda scala di risoluzione, che evidenzia i sistemi di relazione e le gerarchie insediative in ambito sub-regionale, è invece possibile individuare altre polarità cui può essere assegnato il ruolo di Centri Ordinatori ed attorno ai quali una molteplicità di indicatori economico-sociali e territoriali consente di riconoscere sottosistemi di gravitazione caratterizzati da una propria identità: è il caso di Cento, Argenta, Portomaggiore, Copparo, Comacchio e Codigoro.

Il territorio della provincia di Ferrara presenta una densità territoriale media assai contenuta, superiore, nello scenario regionale solo a quella di province prevalentemente montane quali Piacenza e Parma.

Il carico insediativo risulta assai modesto, anche se posto in relazione al potenziale di risorse primarie, ciò in apparente contraddizione con l'elevato carico di manodopera agricola per unità di superficie, ma coerentemente al recente impianto della popolazione rurale.

La struttura del territorio ferrarese, anche in ragione dell'incompletezza del suo processo formazionale, sia sotto il profilo fisico-ambientale che sotto quello insediativo deve quindi essere interpretata in relazione ai diversi modelli di insediamento che, con percorsi di sviluppo e matrici socio-economiche fortemente differenziate, hanno dato luogo a sistemi territoriali ancor oggi diversificati quanto a natura e a potenza:

- un sistema "padano", articolato sull'asse Cento-Finale-Emilia-Bondeno, di aggancio ai sistemi insediativi tipici della padania orientale con proiezioni quindi anche verso le propaggini dell'Oltrepò lombardo e quelle della pianura veronese;

- un sistema insediativo "centrale" che fa capo alla città di Ferrara e che, conoscendo localmente sovrapposizioni ed interazioni con altri sistemi insediativi dell'area centrale emiliana, si estende a ovest sino ad un ideale asse Cento-Finale-Bondeno e ad est sino a quello Argenta-Portomaggiore-Copparo;
- un sistema insediativo "costiero" centrato Codigoro-Comacchio ed articolato nei sistemi specialistici "storici" dei porti pescherecci di Goro e Porto Garibaldi ed in quelli, di recente formazione, dei tessuti turistici dei Lidi.

Il vasto territorio che si interpone tra il sistema di Ferrara ed il sistema costiero, si qualifica come area di transizione piuttosto che come vero e proprio sistema territoriale, innanzitutto per la relativa eterogeneità degli elementi insediativi che lo compongono e per la loro scarsa integrabilità anche in uno scenario di prospettiva.

Tra le vaste aree depresse, poste sotto il livello del mare, della grande bonifica ferrarese e della bonifica del Mezzano, ed il sistema rilevato del dosso del Po di Volano che le attraversa, non esiste infatti altra relazione funzionale che non sia quella storicamente determinata dalla domanda di lavoro, espressa dalle grandi aziende agricole estensive delle valli nei confronti di una popolazione insediata che mostra ancora spiccati caratteri di ruralità nella sua propria struttura professionale; domanda di lavoro che si presenta peraltro in costante progressivo restringimento generando rilevanti effetti di squilibrio sociale.

Se, come pare più che probabile, per le aree depresse delle grandi valli non può che essere confermato il ruolo di aree agricole estensive (con l'avvertenza peraltro di imputare alle forme di utilizzazione economica delle risorse primarie, prestazioni di compatibilità ambientale e di qualificazione ecologica, particolarmente rilevanti in un contesto di marcata artificializzazione ed impoverimento biologico, per di più funzionalmente interferente - sistema idrico superficiale e sotterraneo - con aree di enorme valore naturalistico quali quelle del delta), il destino degli insediamenti sviluppatisi lungo il dosso del Po di Volano, da Tresigallo a Migliarino, Migliaro, Massa Fiscaglia sino a Codigoro, passando per Jolanda di Savoia, ormai non più interpretabili come presidi della colonizzazione agricola delle valli può essere associato all'allestimento di un sistema di connessione e integrazione tra Ferrara, l'area di produzione secondaria di Copparo, ed il sistema costiero e deltizio di offerta ambientale, trovando in questo rapporto elementi significativi di potenziamento di un'insediabilità che apprezzi la struttura lineare del sistema e le economie da infrastrutturazione già consolidate.

Integrazione da intendersi, oltreché in termini relazionali, anche in termini funzionali rispetto all'offerta culturale rappresentata dal polo di Ferrara ed alla opportunità di integrare questi sistemi di offerta negli itinerari che fanno capo a Venezia e Ravenna.

L'area compresa tra Ferrara e la costa è meno sollecitata dalla interferenza con sistemi insediativi e socio-economici, anche se non deve essere del tutto trascurata l'influenza che Rovigo esercita nei confronti di Copparo, quella che in misura forse maggiore Bologna esercita nei confronti di Portomaggiore, infine, il rapporto tra Argenta e Lugo. La sua strutturazione è riconducibile a tre sistemi di integrazione relazionale: il primo centrato sul polo di Copparo, il secondo organizzabile attorno ad Argenta e l'ultimo su Portomaggiore, oltre ad un elemento di connessione relazionale, realizzabile lungo la direttrice Rovigo-Copparo-Portomaggiore-Molinella-Bologna, con politiche di potenziamento della rete infrastrutturale.

Copparo, di cui è rilevante la caratterizzazione come polo industriale (anche con riferimento all'intero contesto provinciale) oltreché il rango urbano costituisce, come detto, uno dei recapiti del sistema insediativo rivierasco di Po, caratterizzato da diffusi insediamenti dalla matrice marcatamente rurale e da una evidente debolezza strutturale in tutti i comparti economici.

Sia Argenta che Portomaggiore, pur appartenendo a due ambiti relazionali distinti, scontano una caratterizzazione spiccatamente rurale del proprio territorio e debbono affrontare le problematiche sempre complesse della integrazione e del coordinamento delle politiche di offerta funzionale; essi possono tuttavia far leva sulla appartenenza ad un corridoio relazionale quale quello Ravenna-Ferrara direttrice cis-transpadana, interessato da rilevanti prospettive di potenziamento infrastrutturale e di sviluppo delle comunicazioni, lungo la direttrice Milano-Porto di Ravenna e sulla possibile diramazione per Bologna.

Mobilità, trasporti e traffico

La Regione Emilia-Romagna si trova al centro di due importanti vie di comunicazione europea - il Corridoio Berlino-Palermo (Progetto prioritario n. 1) ed il Corridoio Lisbona-Kiev (in particolare per la parte relativa al progetto prioritario n. 6), che collegano l'Europa settentrionale e centrale con l'Italia meridionale ed i Paesi dell'area adriatica e mediterranea.

La **rete ferroviaria** che si estende sul territorio della regione Emilia-Romagna ha uno sviluppo complessivo di quasi 1.400 km: circa 1.050 di competenza statale e circa 350 di competenza regionale (di cui 58 km in territorio mantovano). A questi ultimi se ne aggiungeranno tra breve altri 15 in seguito all'apertura dell'ulteriore tratta Portomaggiore- Dogato di Ostellato.

La rete regionale è costituita dalle seguenti 9 linee:

Bologna-Portomaggiore;

Ferrara-Codigoro;

Ferrara-Suzzara;

Parma-Suzzara;

Reggio Emilia-Ciano d'Enza;

Reggio Emilia-Guastalla;

Reggio Emilia-Sassuolo; Casalecchio-Vignola; Modena-Sassuolo.




Figura 17: rete ferroviaria in Emilia-Romagna. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Le stazioni/ fermate ferroviarie di interesse regionale attualmente attive sono 264.

Sulla linea Bologna – Portomaggiore sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea, realizzazione di SSE per consentire potenza di 7.200 kW e interventi di automatizzazione dei passaggi a livello.

Sulla linea Ferrara – Codigoro sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea e riduzione / automatizzazione dei passaggi a livello.

La regione Emilia-Romagna è attraversata anche da una fitta **rete stradale primaria di interesse nazionale**, costituita dal sistema Autostradale e dalle altre direttrici dei collegamenti interregionali e di collegamento con porti interporti ed aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale, come da tabelle seguenti:

SS	Denominazione	Estesa Km
SS 9	Via Emilia	197,174
SS 12	Dell'Abetone e del Brennero	133,924
SS 16	Adriatica	140,428
SS 45	Di Val Trebbia	73,980
SS 62	Della Cisa - dal confine regionale a Parma	52,386
SS 63	Del Valico del Cerreto – dall'innesto con la SS9 al confine con la Toscana	72,018
SS 64	Porrettana	86,213
SS 67	Tosco Romagnola	85,308
SS 72	di San Marino	10,654
SS 309	Romea	55,730
SS 309 dir	Romea	5,200
R.A.	Raccordo tangenziale nord Bologna	23,701
R.A.	Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi	49,282
E 45	Orte-Ravenna (comprende collegamento E 45 - E 55 - porto di Ravenna)	87,867
Totale		1.073,885

Tabella 23: rete ANAS di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Nome autostrada	Concessionaria	Capisaldi itinerario	Estesa Km
A1	Autostrade per l'Italia	Milano –Bologna –Firenze	186.50
A13	Autostrade per l'Italia	Bologna – Padova e Raccordo Ferrara	54.00
A14, A14dir	Autostrade per l'Italia	Bologna- Ancona con raccordi Casalecchio e Ravenna	180.50
A15	Autocamionale per la Cisa	Parma- La Spezia	56.40
A21, A21 dir	Autostrade Centropadane	Piacenza Sud- Brescia e diramazione Fiorenzuola D'Arda	36.80
A21	SATAP	Piacenza Sud -Torino	26.90
A22	Autostrada del Brennero	Verona -Modena	28.40
TOTALE			569.50(*)

(*)Il CNT corregge il dato a 568.00 km.

Tabella 24: rete autostradale di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La rete autostradale nazionale italiana è sempre di competenza dell'ANAS, anche se la gestione e l'esercizio delle varie infrastrutture è affidata a società concessionarie. Oltre alle autostrade sopraindicate, sono presenti anche due superstrade attualmente fruibili gratuitamente:

Superstrada Ferrara-Mare di km 48,286; Superstrada E45 Cesena-Orte, di km 87,867; nonché il Raccordo Tangenziale Nord di Bologna della lunghezza di 23,701 km.

La **rete di base locale** è costituita dalle restanti strade statali e provinciali ricadenti sul territorio regionale.

Circa il 21% della Grande Rete si presenta con un grado di saturazione superiore all'85%; risultato che scende intorno al 5,9% se consideriamo l'intera rete (comprensiva della Grande Rete, della Rete di base principale e di una vasta porzione della rete locale). Come si può vedere dalle rispettive figure i tratti più congestionati (negli schemi tratti rossi e arancione) risultano essere i tratti autostradali A1-A14 lungo tutta la direttrice est-ovest regionale, in particolare: la tratta di A14 tra i caselli di Castel San Pietro e la Diramazione Ravenna, tra Rimini Nord e Riccione, ma anche i tratti di A1 tra i caselli di Campegine e Modena Nord, e tra Parma e l'innesto con l'Auto-Cisa A15 Parma – La Spezia, infine tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla viabilità non

autostradale troviamo alcune criticità sull'asse pedemontano all'altezza dei centri urbani di Sassudo e Fiorano e lungo la SS16 Adriatica nella parte costiera tra Cervia e Cesenatico.

Figura 66
Scenario 2010
Grado di saturazione della Grande rete
(ora di punta del mattino)




Figura 18: grado di saturazione della Grande rete (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Figura 67
Scenario 2010
Grado di saturazione della rete complessiva
(ora di punta del mattino)




Figura 19: grado di saturazione della rete complessiva (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La regione Emilia-Romagna è particolarmente ricca di superfici destinate all'**intermodalità**, peraltro in fase di ulteriore espansione. La tabella successiva elenca i principali nodi logistici regionali.

Categoria	Nodo logistico	Provincia
AUTOPORTI <i>(solo traffico gomma-gomma)</i>	Autoporto di Campogalliano	Modena
	Autoporto di Sassuolo	Modena
	Autoporto di Cesena	Forlì-Cesena
INTERPORTI	Interporto di Bologna	Bologna
	Interporto di Parma	Parma
PORTI	Porto di Ravenna	Ravenna
SCALI FERROVIARI - TERMINAL INTERMODALI	Terminal intermodale di Rubiera	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Piacenza	Piacenza
	Terminal intermodale di Dinazzano	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Fiorenzuola	Piacenza
	Scalo di Modena Nord	Modena
	Terminal intermodale di Lugo	Ravenna
	Scalo merci di Imola	Bologna
POLI LOGISTICI SCALI IN COSTRUZIONE	Centro servizi merci di Faenza	Ravenna
	Centro intermodale di Marzaglia	Modena
	Centro servizi merci di Villaselva	Forlì-Cesena

Tabella 25: Principali nodi logistici regionali. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Il **trasporto aereo** ha subito nell'ultimo decennio mutamenti profondi e sostanziali che ne hanno fatto uno dei settori a maggiore dinamicità.

A livello regionale il traffico risulta fortemente localizzato a Bologna, che rappresenta il decimo aeroporto italiano (3,2% del traffico totale nazionale, mentre gli altri aeroporti regionali, secondo i dati 2008 per passeggeri trasportati, occupano rispettivamente le posizioni n. 24 (Forlì), 27 (Rimini) e 30 (Parma).

Il **trasporto pubblico locale** ha svolto, storicamente, un ruolo fondamentale soprattutto all'interno dei contesti urbani dimensionalmente consistenti, ma ha ricoperto un ruolo di grande rilievo anche in un ambiti territoriali più vasti soprattutto in presenza di condizioni di forte integrazione e interdipendenza tra le diverse componenti ed in assenza di sistemi di trasporto su sede propria.

Attualmente sul territorio della Provincia di Ferrara operano 3 aziende che gestiscono servizi regolari:

- ATC: servizio urbano delle città di Bologna, Ferrara e Imola; servizio extraurbano su tutto il territorio provinciale;
- F.E.R.: servizio extraurbano province di Bologna e Ferrara;
- FEM Ferrara Mobilità: servizio extraurbano provincia di Ferrara.

Con delibera di Consiglio Regionale N° 1322 del 22/12/1999 è stato approvato il **PRIT982010**, i cui obiettivi principali sono:

- massimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario;
- massimizzare la capacità del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle persone e delle merci;
- creare le condizioni per l'avvio di una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-marittimo per l'interscambio delle merci;
- creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-intermodali strada, ferrovia, vie navigabili;
- creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato ed organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentarne l'efficienza;

- operare per una mobilità sostenibile e assicurare a cittadini ed imprese la migliore accessibilità del territorio regionale, promuovendo un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve un ruolo fondamentale.

IL PRIT98-2010 definisce inoltre i principali indirizzi e le direttive per le politiche regionali sulla mobilità, i principali interventi e le azioni prioritarie, in coordinamento anche con altri piani regionali. Costituisce riferimento per la programmazione degli enti locali ed in particolare per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, che provvedono a adottare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT98-2010.

Tra le azioni descritte nel **PTCP della Provincia di Ferrara** relative alla dotazione infrastrutturale si segnala, in particolare, l'itinerario di nuova realizzazione congiungente la Transpolesana, la Cispadana e l'asse della Via Emilia, da considerare uno dei principali elementi di accessibilità all'itinerario trasversale Cispadano e tale da configurare un tracciato Vicenza-Bologna in grado di rappresentare un momento di integrazione nella direttrice Nord- Sud, particolarmente rilevante per l'area centese, per tutto l'alto ferrarese e per la pianura occidentale bolognese. Inoltre, le proposte avanzate nel Prit98 per la realizzazione di un asse ferroviario cis-transpadano, collegante l'area milanese con la direttrice adriatica e bypassante il nodo di Bologna, comportano programmi di adeguamento e potenziamento della rete ferroviaria.

Il turismo

Il turismo rappresenta un'attività molto diversificata nel panorama regionale essendo presenti località con attrattive che spaziano dalle cure termali, alla montagna dal mare alle città d'arte.

Il bilancio del movimento turistico 2010 in Emilia-Romagna presenta un andamento positivo in termini di arrivi, negativo sul fronte delle presenze. Il risultato si è prodotto per la minore disponibilità di spesa degli italiani, la crescente frammentazione delle vacanze e la riduzione della durata dei soggiorni.

Sul territorio regionale, nell'anno 2010 si sono verificati 8.727.000 arrivi (0.6% in più rispetto al 2009) e 50.516.000 presenze nelle strutture alberghiere e complementari (- 2.6% in più rispetto al 2009).

La distribuzione del movimento per ambito turistico è consolidata da anni: la Riviera rimane l'ambito turistico più rilevante col 65,83% degli arrivi e il 82,16% delle presenze; le Città capoluogo fanno registrare il 26,73% degli arrivi e il 9,40% delle presenze; l'Appennino rappresenta il 3,56% degli arrivi e il 5,11% delle presenze; le Terme il 3,87 degli arrivi e il 3,33% delle presenze.

Le tendenze turistiche consolidate negli ultimi anni sono:

- Ü l'incremento generalizzato degli arrivi e la diminuzione delle presenze;
- Ü il buon andamento generale dei flussi stranieri;
- Ü il calo del mercato di lingua tedesca e il parallelo forte aumento dei flussi provenienti dall'est Europa, in particolare dalla Russia;
- Ü il buon andamento del comparto extra-alberghiero.

Con riferimento alla provincia di **Ferrara**, le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Negli ultimi anni si è registrata nell'ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell'offerta ricettiva rappresentata dagli alberghi di fascia più elevata (attualmente, in tutto il territorio provinciale, sono 16 i "4 stelle" e 46 i "3 stelle", ai quali va aggiunto 1 solo "5 stelle"), ed ancor più dalla offerta extra-alberghiera: ci si riferisce in particolare ad aziende agrituristiche, bed & breakfast ed affittacamere, sviluppatasi in tutta la provincia, con un effetto di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica. Sui 7 Lidi comacchiesi gli arrivi sono stabilmente attestati da alcuni anni attorno alle 426 mila unità, mentre le presenze calano a 4,9 milioni di giornate (tenendo conto anche degli appartamenti).

Mediamente il 18,5% delle presenze riguarda la clientela estera (percentuale che scende al 17,5% sui Lidi, mentre cresce al 29,2% nel Comune capoluogo): in maggioranza tedeschi, seguiti a distanza da olandesi, francesi e svizzeri, ma con forte e crescente presenza di turisti provenienti dall'Est-Europa. Da parte sua, il turismo cittadino di Ferrara ha presentato nel corso degli ultimi anni un forte e costante sviluppo (180mila arrivi e 365mila presenze nel 2010), al quale si è andato accompagnando, come si è detto, un consistente aumento dell'offerta ricettiva, anche se nel 2010 ha scontato, come tutte le medie città d'arte del nostro Paese, un sensibile arretramento.

3.6 Componenti archeologiche, architettoniche e culturali

La tavola di descrizione è visibile in Figura 20, il sito si trova all'interno dell'unità di paesaggio n.10: "degli ambiti naturali fluviali in cui il PTCP:

Principali elementi specifici da tutelare

La peculiarità di questa U.P. è quella di corrispondere di fatto con un elemento naturalistico specifico. L'approccio quindi alla sua tutela non può essere ricondotto alla ricerca di elementi specifici da tutelare ma dovrà avere la valenza di un progetto vero e proprio.

Fonte: PTCP Provincia di Ferrara.




Figura 20: tavola di sintesi dei valori archeologici architettonici e culturali in relazione ai siti con Piani di Gestione.

3.7 Componenti paesaggistiche

Tratto dal PTCP della Provincia di Ferrara

“Il territorio della provincia di Ferrara è stato individuato dal PTPR con le Unità di Paesaggio “1 costa nord”, “3-bonifiche ferraresi” e “5-bonifiche estensi”) e a sua volta il PTCP della provincia di Ferrara lo ha suddiviso in 10 UdP. Al fine della progettazione delle reti ecologiche questo tipo di strumento non è però sufficiente, è infatti necessario classificare il territorio mediante descrittori di tipo paesaggistico-ambientale. Tali descrittori possono essere **matrici** (cioè componenti descrittive del territorio che riguardano significative superfici caratterizzate da una connotazione generale; in altri termini si tratta di aspetti che descrivono il paesaggio generale, lo “sfondo vasto” del territorio), oppure precise **tipologie** (categoria descrittiva che raggruppa componenti ben circoscrivibili o puntiformi del territorio). Di seguito si riportano le principali situazioni paesaggistico-ambientali ritenute descrittive del territorio della pianura ferrarese.”

La tavola delle Unità di paesaggio è visibile in **Figura 21**, il sito in oggetto cade completamente nell'unità di paesaggio delle Valli.

Tratto dal PTCP della Provincia di Ferrara

Unità di paesaggio n.10: “degli ambiti naturali fluviali”

Una prima ipotesi di lavoro attorno a questa unità di paesaggio, prevedeva di comprendere all'interno di essa tutti gli insediamenti rivieraschi con andamento principale parallelo o perpendicolare all'asta del fiume. In realtà tali insediamenti sono ormai fisicamente e funzionalmente legati alle zone di conca a sud del fiume per tre motivi:

- non esistono insediamenti molto antichi consolidatisi in questa zona, viste le numerose variazioni di tracciato che il Po ha presentato nella storia, si tratta quindi di insediamenti dalla struttura morfologica debole, il cui legame col fiume non ha fatto in tempo a radicarsi fortemente, vi è quindi una mancanza di elementi infrastrutturali-formali (ponti, porti, ecc.) forti, tali da diventare elementi ordinatori dell'insediamento;
- le massicce opere di consolidamento degli argini negli ultimi secoli, col progressivo innalzamento degli stessi, ha fatto sì che il rapporto esistente tra abitato e fiume, si sia progressivamente affievolito proprio per effetto della barriera fisica determinata dagli argini stessi;
- a ciò si aggiunga che a seguito delle opere di bonifica e della evoluzione del trasporto su gomma, si sono progressivamente creati altri tipi di infrastrutture, diminuendo la necessità del trasporto fluviale.

Questa unità di paesaggio coincide pertanto col tracciato del Po grande ed al suo immediato ambito morfologico, e si candida come specifico elemento di valore naturalistico, da un lato, e di progetto per quanto riguarda il problema del risanamento delle acque del fiume stesso e quindi del bacino dell'Adriatico.

Caratteri storico morfologici

La configurazione idrografica attuale della bassa padana, come abbiamo già avuto occasione di dire, è relativamente recente. Sinteticamente possiamo vedere che “la tendenza evolutiva, difficile da riconoscere, ma reale, è costituita dalla progressiva migrazione verso nord che ha subito, sia pure con qualche eccezione, l'asse medio dei deflussi padani. Il fenomeno è infatti provocato soprattutto da processi geologici, ed il particolare dal maggior apporto sedimentario fornito dagli affluenti appenninici rispetto a quelli alpini”. (M. Bondesan)

Partendo dall'età romana, il ramo principale del Po era il Po di Ferrara, che ad est della città si divideva in vari rami, dando origine ai principali dossi ove tuttora sorgono i principali centri della provincia.

Fu nel XII secolo che avvenne il più importante sconvolgimento di carattere idrografico, in particolare la rotta di Ficarolo determinò un nuovo alveo a nord verso Venezia (Po grande o Po di Venezia) del Po di Ferrara, così quest'ultimo nei secoli successivi perse progressivamente efficienza unitamente ai suoi rami principali: il Po di Volano ed il Po di Primaro.

Fu il taglio di Porto Viro attuato tra il 1599 ed il 1604 ad opera dei Veneziani per impedire che i sedimenti del Po grande potessero provocare l'occlusione delle bocche della laguna, a determinare l'attuale tracciato del fiume.

A fronte delle variazioni del tracciato del fiume vediamo anche mutare la linea di costa col progressivo avanzamento della cuspide deltizia che, dalla rinascimentale linea corrispondente all'attuale abitato di Massenzatica, progredisce verso est per effetto dei progressivi sedimenti detritici portati dal fiume.

Caratteri fisico-naturalistici

L'area si compone dell'alveo del fiume e delle sue golene, dalla foce del Panaro fino alla foce in Adriatico. Particolare valore naturalistico rivestono i punti in cui il meccanismo dei depositi e delle erosioni ha determinato la presenza di isole, tutte le aree golenali, in particolare la cosiddetta "Porta del Delta" in comune di Berra.

Sintesi

Nei P.R.G. precedenti alla adozione del P.T.P.R. l'asta del Po era tutelata da una fascia di rispetto tecnica di 300 metri dal piede dell'argine (L.R. 47/78). Il piano paesistico abbozza una fascia di vincolo più legata agli elementi fisici del territorio, sarà compito dei nuovi piani regolatori comunali (alcuni come quello di Ferrara, recentemente adottato già vanno in questa direzione) approfondire a scala più ravvicinata quali siano gli elementi concorrenti a determinare e a valorizzare questa area, individuandone gli ambiti precisi e quali saranno i punti qualificanti sui quali concentrare attrezzature per lo svago ed il tempo libero, in un sistema di fruizione lineare ma che non ignora la presenza dei vicini centri quali eventuali momenti si sosta, in grado di fornire offerte turistiche puntuali.




Figura 21: unità di paesaggio della Provincia di Ferrara in relazione ai siti con Piani di Gestione.

4. Stato di conservazione

4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	Barene sabbiose sommerse di solito circondate da acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti più fini (fanghi) o più grossolani (ghiaie). L'habitat comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine. Habitat molto eterogeneo, articolato in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine, comprende tutti i substrati mobili dell'infralitorale.
1130	Estuari	Tratti terminali dei fiumi che sfociano in mare influenzati dalla azione delle maree che si estende sino al limite delle acque salmastre. Il mescolamento di acque dolci e acque marine ed il ridotto flusso delle acque del fiume nella parte riparata dell'estuario determina la deposizione di sedimenti fini che spesso formano vasti cordoni intertidali sabbiosi e fangosi. Gli estuari sono habitat complessi che contraggono rapporti con altri habitat come il 1110 "Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina". Sono caratterizzati da un gradiente di salinità che va dalle acque dolci del fiume a quelle prettamente saline del mare aperto. La vegetazione vascolare negli estuari è molto eterogenea o assente in relazione alla natura dei sedimenti, alla frequenza, durata e ampiezza delle maree. Essa può essere rappresentata da vegetazioni prettamente marine, da vegetazione delle lagune salmastre, da vegetazione alofila a <i>Salicornia</i> o a <i>Spartina oppure alotollerante</i> a <i>Phragmites</i> .
1150	Lagune	Ambienti acquatici costieri in contatto diretto con il mare, dal quale sono separati da cordoni di sabbie. Acque poco profonde, caratterizzate da notevole variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici, alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea. Possibili contatti sono con gli habitat 1310, 1410, 1420.
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	Formazioni erbacee annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. Si tratta di un habitat pioniero che rappresenta la prima fase di colonizzazione da parte della vegetazione superiore fanerogamica nella dinamica di costruzione delle dune costiere. È diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l'entroterra, con le formazioni psammofile perenni (2110). La vegetazione è riconducibile al <i>Salsolo kali - Cakiletum maritimae</i> Costa et Manzanet 1981 corr. Riv.-Mart. et al.1992
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	Formazioni composte prevalentemente da specie annuali alofile (soprattutto <i>Chenopodiaceae</i> del genere <i>Salicornia</i>) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che possono occupare ampi spazi pianeggianti, stagionalmente inondati, o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni appartenenti ai generi <i>Sarcocornia</i> , <i>Arthrocnemum</i> e <i>Halocnemum</i> (codice CORINE 15.11). In Italia appartengono a questo habitat anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi salmastre, costituite da comunità alonitrofile di <i>Suaeda</i> , <i>Kochia</i> , <i>Atriplex</i> e <i>Salsola soda</i> (codice CORINE 15.56).

		Il primo sottotipo comprende le associazioni del <i>Salicornion patulae</i> Géhu et Géhu-Franck 1984, tra cui di notevole importanza conservazionistica è <i>Salicornietum venetae</i> Pign. 1966, che ospita la specie prioritaria <i>Salicornia veneta</i> , il secondo quelle del <i>Thero - Suaedion</i> Br.-Bl. 1931.
1320	Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion</i>)	Formazioni vegetali di alofite perenni, composte, in prevalenza, di piante erbacee pioniere del genere <i>Spartina</i> tipiche di ambienti fangosi costieri salmastri ("velme"). Si tratta di una formazione vegetale endemica dell'Alto Adriatico. Si sviluppa su terreno fortemente imbibito e ricco in sostanza organica. L'habitat in Italia è rappresentato dall'associazione <i>Limonio narbonensis-Spartinetum maritimae</i> (Pignatti 1966) Beeft. & Géhu 1973, endemica nord-adriatica, che colonizza terreni argilloso-limosi e con elevato contenuto salino. Si sviluppa nelle aree più depresse quasi costantemente bagnate dall'acqua salmastra o marina, dove costituisce cenosi fisionomicamente caratterizzate e dominate da <i>Spartina maritima</i> . È questa una specie anfi-atlantica che nel Mediterraneo è presente esclusivamente nella regione nord-adriatica dove costituisce una disgiunzione del suo areale di distribuzione. Grazie all'efficiente apparato ipogeo, <i>S. maritima</i> contribuisce a consolidare i fanghi salmastri.
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile dell'ordine <i>Juncetalia maritimi</i> , riuniscono formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, stagionalmente inondate da acque salmastre. Procedendo dal mare verso l'interno, <i>J. maritimus</i> tende a formare cenosi quasi pure in consociazioni con <i>Arthrocnemum macrostachyum</i> , <i>Sarcocornia fruticosa</i> , <i>S. perennis</i> e <i>Limonium serotinum</i> , cui seguono comunità dominate da <i>J. acutus</i> . L'habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in quasi tutte le regioni che si affacciano sul mare. Nel nostro territorio si articola in una serie di comunità più o meno rare, distinte nelle tre alleanze: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Juncion maritimi</i> Br.-Bl. 1931 (3 comunità) - <i>Puccinellion festuciformis</i> Géhu et Scopp. 1984 in Géhu et al.1984 (2 comunità) <i>Elytrigio athericae</i> - <i>Artemision coerulescentis</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984 corr. Pirone 1995 (3 comunità, tra cui di particolare importanza conservazionistica) - <i>Elymo atherici</i> - <i>Limonietum densissimi</i> Pellizzari, Merloni et Piccoli 1998)
2110	Dune mobili embrionali	L'habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e frammentario, a causa dell'antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di infrastrutture portuali e urbane. L'habitat (codice CORINE 16.2112) è determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed emicriptofitico che danno origine alla costituzione dei primi cumuli sabbiosi: "dune embrionali". La specie maggiormente edificatrice è <i>Elymus farctus</i> ssp. <i>farctus</i> (= <i>Agropyron junceum</i> ssp. <i>mediterraneum</i> ; = <i>Elytrigia juncea</i>), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. L'habitat è determinato da comunità pioniere di copertura più o meno elevata, attribuibili all' <i>Echinophoro spinosae</i> - <i>Elymetum farcti</i> Géhu 1988. <p>I venti forti e le burrasche determinano instabilità della vegetazione che viene sostituita parzialmente da terofite provenienti dalla vegetazione che colonizza la prima parte della spiaggia dell'habitat 1210. In condizioni normali, in mosaico con questa vegetazione perenne, si rinvengono popolamenti terofitici dell'habitat 2230. L'habitat ha inoltre contatti catenali con la vegetazione alonitrofila, già indicata, dell'habitat 1210 verso il mare e con la vegetazione delle dune bianche dell'habitat 2120.</p>

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i>	<p>L'habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o bianche, colonizzate da <i>Ammophila arenaria</i> subsp. <i>australis</i> (codice CORINE16.2122) alla quale si aggiungono numerose altre specie psammofile. L'associazione vegetale di riferimento è <i>Echinophoro spinosae</i> - <i>Ammophiletum arundinaceae</i> Géhu, Riv.-Mart., R.Tx. 1972 in Géhu et al. 1984.</p> <p>Questo habitat prende contatto catenale con le formazioni delle dune embrionali ad <i>Elymus farctus</i> dell'habitat 2110 e con quelle dei settori maggiormente stabilizzati delle dune grigie con vegetazione erbacea (2130*). Talora la vegetazione delle dune mobili può prendere contatto direttamente con le formazioni a <i>Juniperus communis</i> dell'habitat 2250*. Nelle radure della vegetazione perenne si rinvengono formazioni terofitiche dell'ordine <i>Malcolmietalia ramosissimae</i> dell'habitat 2230.</p>
2130	Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)	<p>L'habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto dall'acqua di mare. L'habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, (nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un macrobioclima di tipo temperato.</p> <p>Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità terofitiche a <i>Silene conica</i> e <i>Cerastium semidecandrum</i> e quelle a specie perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del <i>TortuloScabiosetum</i>. L'habitat del sottotipo 16.223, appartenente all'associazione <i>TortuloScabiosetum</i> è in contatto seriale con il bosco litoraneo extrazonale di leccio (<i>Vincetoxico hirundinariae</i> - <i>Quercetum ilicis</i> – Habitat 9340) e catenale con le formazioni psammofili perenni ad <i>Ammophila arenaria</i> dell'habitat 2120, e verso la parte continentale della duna stabilizzata con le formazioni arbustive ad <i>Hippophae rhamnoides</i> dell'habitat 2160. Dalla destrutturazione del <i>Tortulo-Scabiosetum</i>, si origina una comunità terofitica (<i>Bromo tectorum</i> - <i>Phleetum arenarii</i> Korneck 1974), del sottotipo 16.221, che diviene tappezzante su ampi tratti della duna. Sono possibili mosaici con l'habitat 6210.</p>
2230	Prati dunali di <i>Malcolmietalia</i>	<p>Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione perenne delle dune bianche e delle dune grigie a vegetazione erbacea. Risente dell'evoluzione del sistema dunale in rapporto all'azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. Queste cenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna: occupano infatti gli spazi che si vengono a formare nell'ambito delle comunità perenni, dall'ammofileto dell'habitat 2120 al <i>Tortulo-Scabiosetum</i> dell'habitat 2130*, alla macchia a <i>Juniperus communis</i> (habitat 2250*). In seguito ad azioni di disturbo, sia naturali che di origine antropica, tendono a ricoprire superfici anche estese. L'associazione di riferimento è <i>Sileno coloratae</i> - <i>Vulpietum membranaceae</i> (Pign. 1953) Géhu et Scopp. 1984</p>
2270	Foreste dunari di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	<p>Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (<i>P. pinea</i>, <i>P. pinaster</i>). Si tratta di rimboschimenti abbastanza recenti, solo raramente con un buon grado di naturalità: per questo e per il substrato, che è costituito da sabbie dunali, si ritengono completamente sostitutivi dell'habitat 9540. Occupano il settore più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso-mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.</p>

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	<p>Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofittica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofittica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofittiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.</p>
6420	Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi (<i>Molinio-Holoschoenion</i>)	<p>Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del <i>Molinio-Holoschoenion</i>, prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee di aridità. L'habitat viene riferito all'alleanza <i>Molinio-Holoschoenion vulgaris</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 dell'ordine <i>Holoschoenetalia vulgaris</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 della classe <i>Molinio-Arrhenatheretea</i> Tx. 1937. L'associazione rappresentativa dell'habitat è <i>Eriantho - Schoenetum nigricantis</i> (Pign. 1953) Géhu 1984, presente in ambito retrodunale, purtroppo sempre più spesso disturbata e compromessa dall'impianto di rimboschimenti di pini con funzione prevalente di schermo degli abitati dei Lidi Comacchiesi dall'aerosol salino</p>
6430	Praterie di megaforbie eutrofiche	<p>Comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e nitrofile, che si sviluppano al margine dei corsi d'acqua e dei boschi igrofilii e ripariali, dal piano basale a quello alpino. Il sottotipo identificato dal codice CORINE 37.7 è costituito dalle comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, che formano frange o mosaici negli ambiti golenali del Po e del Reno, e attorno ai bacini permanentemente inondati di molte zone umide.</p> <p>Le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini <i>Convolvuletalia sepium</i> Tx. ex Mucina 1993 (<i>Calystegetalia sepium</i>) con l'alleanza <i>Convolvulion sepium</i> Tx. ex Oberdorfer 1957 (<i>Senecionion fluviatilis</i> R. Tx. 1950) e <i>Galio aparinesAlliarietalia petiolatae</i> Goers e Mueller 1969 (<i>Glechometalia hederaceae</i>) con le alleanze <i>Aegopodion podagrariae</i> R. Tx. 1967, <i>Galio-Alliarion petiolatae</i> Oberd. et Lohmeyer in Oberd. et alii 1967, <i>Conio maculati-Sambucion ebuli</i> (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et alii 1991) Riv.-Mart. et alii 2002 (= <i>Sambucion ebuli</i>) (classe <i>GalioUrticetea</i> Passarge ex Kopecky 1969).</p> <p>In linea di massima questi consorzi igro-nitrofilii possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di orlo boschivo. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali quercu-carpineti, aceri-frassineti e saliceti.</p> <p>I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio; le tipologie di questo habitat sono sovente invase e dominate da neofite colonizzatrici.</p>

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
91F0	Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi	<p>Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolate dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".</p> <p>In Italia l'habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze <i>Populion albae</i>, <i>Alno-Quercion roboris</i> e <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928.</p> <p>All'alleanza <i>Populion albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine <i>Populetalia albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948, classe <i>Quercio-Fagetea</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: <i>Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae</i> Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, <i>Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae</i> (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, <i>Aro italici-Ulmetum minoris</i> Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, <i>Allio triquetri-Ulmetum minoris</i> Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, <i>Periploco graecae-Ulmetum minoris</i> Vagge et Biondi 1999 e <i>Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis</i> Fascetti 2004. Della prima vengono riferiti all'habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi.</p> <p>All'alleanza <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (suballeanza <i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni <i>Polygonato multiflori-Quercetum roboris</i> Sartori 1985 e <i>Quercio-Ulmetum minoris</i> Issler 1924 descritte per la pianura del Fiume Po.</p> <p>I contatti catenali sono rappresentati dagli habitat 6430, 7210.</p>
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0</p>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i>	<p>Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (<i>Quercus ilex</i>), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero. Per il territorio italiano vengono riconosciuti i sottotipi 45.31 e 45.32. Il Sottotipo 45.32 riferisce principalmente agli aspetti di transizione tra le classi <i>Quercetea ilicis</i> e <i>Quercio-Fagetea</i> che si sviluppano prevalentemente lungo la catena appenninica e, in minor misura, nei territori interni di Sicilia e Sardegna e sulle pendici più calde delle aree insubrica e prealpina ove assumono carattere relittuale. In particolare nel nostro territorio la lecceta e la macchia a leccio costituiscono tipi di vegetazione extrazonale stabile favorita dalle condizioni climatiche e dall'aridità del suolo. L'associazione tipica è <i>Vincetoxico hirundinariae – Quercetum ilicis</i> Gamper, Filesi, Buffa & Sburlino 2008.</p>

4.1.2 Flora

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Salicornia veneta</i>		Specie alofila e pioniera, colonizza terreni emersi/semiemergenti tipiche del bordo di dossi, barene, argini con declivi lievi. Granulometria del substrato con prevalenza di argilla, drenaggio minore. Periodo di inondazione durante prolungato (ottobre-maggio), salinità

4.1.3 Fauna

Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	Habitat riproduttivo: canneti e arbusteti igrofilici; Riproduzione: fine marzo-maggio, seconda covata maggio-giugno; Alimentazione: insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore;
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Habitat riproduttivo: scava gallerie-nido in scarpate e rive franate di zone umide e corsi d'acqua; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci ed invertebrati acquatici (es. crostacei, larve di insetti); Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	Habitat riproduttivo: spiagge e dune, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in lagune salmastre, saline; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: invertebrati; Fenologia: stanziale, nidificante, migratore;
<i>Chlidonias hybrida</i> (<i>C. hybridus</i>)	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
<i>Chroicocephalus genei</i> (<i>Larus genei</i>)	Gabbiano roseo	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, piccoli invertebrati acquatici, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmites</i> , <i>Typha</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	Habitat riproduttivo: campi di cereali, incolti erbacei, prati e canneti asciutti, canneti e incolti retrodunali e di retro scanni; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
<i>Casmerodius albus</i> (<i>Egretta alba</i> / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofilo, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	Specie non nidificante in Italia. Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere, spesso nei tratti antistanti laghi, lagune e foci di fiumi, più occasionale la presenza nelle acque dolci dei laghi interni. Alimentazione: prevalentemente piccoli pesci, anfibi e invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante
<i>Gelochelidon nilotica</i> (<i>Sterna nilotica</i>)	Sterna zampanere	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili (lacertidi), pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti e pesci; Fenologia: nidificante, svernante, migratore;
<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	Specie non nidificante in Italia (si riproduce nelle regioni artiche e subartiche in zone umide della tundra e della taiga). Habitat migrazione e svernamento: acque marine costiere con preferenza dei tratti di litorale antistanti laghi, lagune, foci di fiumi e canali. Alimentazione: piccoli pesci, anfibi, molluschi, crostacei ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: migratore, svernante
<i>Limosa lapponica</i>		La pittima minore (<i>Limosa lapponica</i> , Linnaeus 1758) è un uccello della famiglia degli Scolopacidae. Alcune rotte migratorie della <i>Limosa lapponica</i> . Questa pittima ha un vastissimo areale: vive in tutta Europa (Italia compresa), in tutta l'Asia, in gran parte dell'Oceania e dell'Africa, in Alaska, nel Canada settentrionale e occidentale, negli Stati Uniti occidentali, in Messico e in Brasile.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Milvus migrans</i>		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti planiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti.
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	Specie estinta come nidificante in Italia, attualmente in corso un progetto di reintroduzione nella maremma toscana. Habitat migrazione e svernamento: zone umide costiere ed interne, lagune e stagni costieri, laghi artificiali; Alimentazione: esclusivamente a base di pesci che vengono pescati direttamente; Fenologia: - migratore, svernante (raro)
<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Marangone dal ciuffo	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica su scogliere, falesie, pietraie, pendii erbosi e cespugliosi in zone costiere rocciose e isolotti marini; Riproduzione: gennaio-maggio; Alimentazione: pesci, crostacei di piccola taglia; Fenologia: migratore, estivante, svernante
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattente	Specie non nidificante in Italia (areale riproduttivo centro-europeo in marcata contrazione, mentre si estende ancora in maniera continua tra la Scandinavia e la Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: in inverno frequenta zone umide costiere, evitando però i litorali e le aree soggette a marea. Preferisce ambienti fangosi, come le saline, i margini delle valli da pesca, gli stagni retrodunali o altre zone umide relativamente riparate e ricche di sostanze organiche. In migrazione buona parte dell'attività trofica ha luogo su campi umidi e pascoli situati a distanze anche di decine di chilometri dalle zone umide che ospitano i siti di concentrazione notturna; frequentemente utilizzate anche le risaie. Alimentazione: invertebrati (larve ed adulti di insetti, anellidi, molluschi, piccoli crostacei) catturati in acqua bassa e su substrati limo-sabbiosi; Fenologia: migratore, svernante
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in saline, dossi in lagune salmastre, aree fangose temporanee; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre, distese fangose, saline; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci e crostacei; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Sterna sandvicensis</i>	Beccapesci	Habitat riproduttivo: dossi in lagune salmastre; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante (occasionale, numeroso nelle zone umide ferraresi e veneziane), svernante (raro), migratore
<i>Sternula albifrons</i> (Sterna albifrons)	Fratichello	Habitat riproduttivo: saline, spiagge, aree fangose temporanee, dossi privi di vegetazione in; lagune salmastre; Riproduzione: maggio (giugno)-luglio (agosto); Alimentazione: pesci; Fenologia: nidificante, migratore

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)

Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e ricoperte. La specie si alimenta di invertebrati acquatici e sverna affossata nel terreno. L'habitat tipico della specie è di acqua dolce.
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).
<i>Caretta caretta</i>	Tartaruga caretta	<p><i>Caretta caretta</i> è una tartaruga marina di dominio neritico (acque al di sopra della piattaforma continentale, con profondità massima di 150-200 m) la quale, anche quando si sposta per lunghe distanze, tende a mantenersi in prossimità della costa (Groombridge, 1982). Predilige le acque dei mari temperati e subtropicali anche se può spingersi frequentemente nei mari più caldi del suo areale. Le popolazioni del Mediterraneo tendono a concentrarsi nelle parti più ed orientali del bacino, dove si riproducono, e quelle meridionali, dove svernano.</p> <p>Durante la stagione riproduttiva le tartarughe, tipicamente solitarie, si riuniscono in branchi e intraprendono migrazioni, spesso di parecchie centinaia di chilometri, verso i luoghi di deposizione. Gli accoppiamenti hanno luogo in prossimità delle coste sabbiose dove la femmina andrà a deporre le uova. Le deposizioni si hanno a partire dalla fine di giugno e durano per tutto il mese di luglio. La femmina, nelle ore notturne, raggiunge la spiaggia, con difficoltà si porta qualche decina di metri oltre la linea di battigia e scava una buca profonda circa 40-70 cm in cui depone un numero di uova variabile da 60 a 200. Terminata la deposizione la femmina ricopre la buca e ritorna in mare. In una stessa stagione riproduttiva la femmina può costruire più nidi. Le femmine si riproducono in media ogni 2-3 anni.</p> <p>La tartaruga caretta è una specie carnivora che si ciba prevalentemente di invertebrati bentonici, soprattutto molluschi e crostacei, talvolta di spugne, solo raramente di pesci.</p>

Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Acipenser naccarii</i>	Storione cobice	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci, la migrazione per la riproduzione avviene in primavera, risale i fiumi per la deposizione delle uova su substrati duri, in acque con buona velocità di corrente (Beamesderfer e Farr, 1997 evidenziano una velocità di corrente non inferiore a 0,8 m/s). Si alimenta principalmente di invertebrati bentonici, uno studio su storioni che del Po ha evidenziato che i ditteri rappresentavano il 90% della dieta. In mare si cibano di invertebrati macrobentonici quali anellidi, crostacei anfipodi, molluschi gasteropodi e bivalvi e, in minor quantità, anche di piccoli pesci.
<i>Alosa fallax</i>	Cheppia	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci, per la maggior parte dell'anno vive in mare. In primavera (periodo da febbraio a maggio) inizia a risalire i fiumi per riprodursi, depone le uova su fondali ghiaioso-sabbiosi. In questa fase riproduttiva gli adulti non si alimentano.
<i>Aphanius fasciatus</i>	Nono	l'habitat caratteristico è costituito dagli ambienti ad acqua salmastra soggetti a forte escursione di salinità, di temperatura e di quantità di ossigeno disciolto (Cottiglia, 1980). È rinvenibile frequentemente nelle acque lagunari, ma anche in ambienti ipersalini come le saline, e nei corsi d'acqua anche a notevole distanza dal mare. Il nono colonizza preferenzialmente le acque poco profonde di lagune e canali e fiumi a lento decorso e con ricca vegetazione acquatica. La riproduzione ha luogo da marzo a giugno. La deposizione avviene su bassi fondali ricchi di vegetazione. L'accoppiamento è preceduto da una forte competizione tra maschi e da rituali di corteggiamento (Marconato, 1982). secondo Cottiglia (1980) lo spettro trofico risulta composto da invertebrati planctonici e bentonici.
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	Ciprinide gregario tipico di tutti i corsi d'acqua pedemontani e di fondovalle della penisola, nelle zone denominate "a ciprinidi reofili", dove risulta molto spesso la specie più abbondante. La maturità sessuale è raggiunta a 2- 3 anni dai maschi e a 3-4 anni dalle femmine. La stagione riproduttiva cade tra metà di maggio e la metà di luglio. In questo periodo i barbi risalgono i corsi d'acqua riunendosi nei tratti a fondo ciottoloso o ghiaioso con media profondità. Generalmente la femmina depone 5000-15.000 uova sul fondo nei tratti a corrente vivace. L'alimentazione è composta principalmente da macroinvertebrati bentonici.

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Chondrostoma soetta</i>	Savetta	La savetta vive nei tratti medi e medi inferiori dei principali corsi d'acqua della pianura padana, nelle zone " a Ciprinidi reofili" ed " a Ciprinidi limnofili", occupando preferenzialmente le buche più profonde ed i tratti a lenta corrente. È rinvenibile talora negli affluenti dei corsi d'acqua principali, soprattutto durante il periodo riproduttivo. Il suo habitat comprende anche i grandi laghi subalpini dove, peraltro, risulta in diminuzione (Oppi, 1975) ed alcuni laghi artificiali appenninici, dove è stata immessa. La maturità sessuale viene raggiunta al 3-4° anno di età, ad una lunghezza media di 1520 cm (Gandolfi et al., 1991). La riproduzione avviene, analogamente a quanto visto per la lasca, nel periodo primaverile; i riproduttori compiono una migrazione verso i tratti superiori dei corsi d'acqua o risalgono gli affluenti, alla ricerca di zone con basso fondale, fondo ciottoloso e corrente vivace, dove avviene la deposizione. Ogni femmina può deporre alcune migliaia di uova. Secondo Pomini (1937) la riproduzione è notturna. secondo Gandolfi et al. (1991) la savetta si ciba prevalentemente sul fondo. Nella dieta un ruolo fondamentale è costituito dalla componente vegetale (alghe epilitiche). Nello spettro trofico rientrano inoltre larve di insetti, anellidi, crostacei e gasteropodi.
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite	Specie bentonica di piccola taglia (generalmente non supera i 12 cm), il cobite vive in acque limpide e poco veloci, con fondale sabbioso o melmoso, è prevalentemente attivo nelle ore notturne mentre durante il giorno passa la maggior parte del tempo infossato nel substrato. La maturità sessuale è raggiunta in entrambi i sessi a due anni e, nella Pianura Padana, la stagione riproduttiva si estende da maggio a luglio. I popolamenti più cospicui si ritrovano nei corsi d'acqua d'alta pianura a cavallo tra la zona dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a deposizione fitofila. L'alimentazione è costituita prevalentemente da microrganismi e da frammenti di origine vegetale.
<i>Padogobius panizzae</i> (<i>Knipowitschia panizzae</i>)	Ghiozzetto di laguna	Il ghiozzetto di laguna è una specie eurialina, comune sia nelle lagune ad acqua salmastra, sia in corsi d'acqua anche a diversi chilometri dalla foce in mare (Marconato et al., 1994). L'habitat tipico è costituito da ambienti a bassa o nulla velocità di corrente, con substrato di sabbia fine, limo o argilla, coperti da ricca vegetazione. La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita (Gandolfi, 1972). La riproduzione ha luogo da marzo fino a luglio (Gandolfi et al., 1991), con modalità caratteristiche e simili a quelle degli altri Gobidi; il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un bivalve e viene raggiunto da una femmina che, dopo un rituale di corteggiamento piuttosto complesso, penetra nel nido deponendo le uova sulla volta, in posizione rovesciata. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. La riproduzione è poligamica e ciascuna femmina depone, in nidi diversi, da alcune decine fino ad oltre 100 uova per volta, ad intervalli di 10-15 giorni (Gandolfi, 1972). La dieta è composta di forme meio e macrobentoniche, associate a forme zooplanctoniche e crostacei (Maccagnani et al., 1985).
<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreda marina	Specie anadroma, che si riproduce quindi nelle acque dolci nel tratto medio-alto dei corsi d'acqua su fondali ghiaiosi. La fase larvale si svolge più a valle, le larve si nutrono di microrganismi, dopo la metamorfosi gli adulti migrano in mare, nella fase adulta sono parassiti di altri pesci. La migrazione per la riproduzione in acqua dolce avviene in tarda primavera.

<i>Pomatoschistus canestrini</i>	Ghiozzetto cenerino	<p>Il ghiozzetto cenerino è una specie tipica di ambienti salmastri, comune sia in mare, sia nelle lagune, sia in corsi d'acqua in prossimità del mare (Gandolfi et al., 1991). L'habitat tipico è costituito da ambienti con acqua poco profonda, con substrato fangoso e privo di vegetazione. Il maschio mostra una spiccata territorialità.</p> <p>La maturità sessuale viene raggiunta entro il primo anno di vita ed il ciclo vitale dura un solo anno (Gandolfi et al., 1982). La riproduzione ha luogo in primavera ed in estate (Gandolfi et al., 1991), quando il maschio allestisce un nido scavando al di sotto di un oggetto sommerso. Le osservazioni condotte in differenti ambienti hanno dimostrato come non esista una preferenza nella scelta dell'oggetto, essendo stati osservati nidi al di sotto di sassi, pezzi di legno, conchiglie bivalvi e oggetti di chiara provenienza antropica. La deposizione delle uova è preceduta da un rituale di corteggiamento ed avviene in posizione rovesciata, sulla volta del nido. Le successive cure parentali, fino alla schiusa delle uova, sono praticate dal maschio. Ogni femmina può deporre fino a 300 uova per volta, fino ad un massimo di 10 volte per stagione riproduttiva.</p> <p>La componente principale della dieta degli adulti è rappresentata da copepodi, associati a policheti, anfipodi, isopodi, larve di ditteri, bivalvi, gasteropodi e uova di pesci. I giovani si nutrono preferenzialmente di cirripedi ed ostracodi. (Gandolfi et al., 1982).</p>
<i>Rutilus pigus</i>	Pigo	<p>Il pigo predilige i tratti più profondi ed a lento decorso dei corsi d'acqua padani con buone portate, in cui vi sia abbondante vegetazione acquatica. È altresì rinvenibile nei grandi laghi subalpini originati dai principali affluenti del Po. La biologia riproduttiva di questa specie è poco conosciuta. La maturità sessuale viene raggiunta al 2-3° anno di età (Gandolfi et al., 1991). La riproduzione avviene nei mesi di aprile, maggio, in tratti a profondità ridotta ed abbondante vegetazione sommersa, su cui vengono deposte le uova. L'alimentazione è onnivora, ma una importante parte della dieta è costituita dalla componente vegetale, in particolare le alghe filamentose. Il pigo si nutre inoltre di macroinvertebrati bentonici (Pignalberi, 1967).</p>

4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, ciò non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per la *Caretta caretta* il parametro di riferimento può essere in numero di esemplari rilevati annualmente, la soglia di criticità dovrebbe essere definita sulla base di serie storiche annuali, in considerazione del rischio di collisione con natanti, in particolare in mare aperto, sarebbe da tenere in considerazione il numero di esemplari che subiscono incidenti di questo tipo.

Considerando lo stato della popolazione nazionale di *Acipenser naccarii*, Storione cobice, come il parametro di riferimento dovrebbe essere il numero di segnalazioni, mantenendo attivo il sistema di monitoraggio da cui sono state tratte le informazioni riportate in Figura 22, Il sistema di monitoraggio delle catture/segnalazioni è una delle azioni dell'Action Plan per questa specie, approvato con Del. G. R. Emilia-Romagna n. 409 del 31/3/2008.

L'*Alosa fallax* (Cheppia), ha una distribuzione regionale che riflette il comportamento migratorio, ed è presente nei corsi d'acqua direttamente collegati a mare. Pertanto si individuano come indicatori la presenza stessa della specie, che andrebbe però monitorata durante il periodo di rimonta, come soglia di criticità la riduzione del 25% dei corsi d'acqua in cui è storicamente presente.

Dai risultati della carta ittica Provinciale invece le popolazioni di *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis taenia*, e *Rutilus pigus*, localmente risultano essere assenti, pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità, lo stesso dicasi per la Lampreda marina, *Petromyzon marinus*.

Per il *Padogobius panizzae* (*Knipowitschia panizzae*) Ghiozzetto di laguna, *Pomatoschistus canestrini* Ghiozzetto cenerino, e l'*Aphanius fasciatus* Nono, specie relativamente abbondanti in termini numerici, si potrebbero usare come indicatori l'abbondanza nel pescato dei pescatori con reti fisse, tramite analisi periodica, dopo la raccolta di una serie pluriennale di dati la soglia di criticità dovrebbe essere fissata su una riduzione percentuale basata sull'analisi di questi trend annuali.

4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

Nei capitoli *Inventario dei livelli di tutela del sito*, *Inventario degli strumenti di pianificazione* e *Inventario della Normativa vigente*, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopraccitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso.

4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

Habitat

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	A	B	Peggioramento
1130	Estuari	A	B	Peggioramento
1150	Lagune	A	B	Peggioramento

1210	<i>Vegetazione annua delle linee di deposito marine</i>	A	B	Peggioramento
1310	<i>Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose</i>	C	C	Costante
1320	<i>Prati di Spartina (Spartinion)</i>	A	C	Peggioramento
1410	<i>Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)</i>	A	B	Peggioramento
2110	<i>Dune mobili embrionali</i>	B	B	Costante
2120	<i>Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)</i>	B	C	Peggioramento
2130	<i>Dune fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)</i>	Non presente	C	nuovo ritrovamento
2270	<i>Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster</i>	A	B	Peggioramento
3150	<i>Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition</i>	Non presente	C	nuovo ritrovamento
6420	<i>Praterie mediterranee con piante erbacee alte e giunchi(Molinion-Holoschoenion)</i>	B	C	Peggioramento
6430	<i>Praterie di megaforbie eutrofiche</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento
91F0	<i>Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi</i>	Non presente	C	nuovo ritrovamento
92A0	<i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	A	A	Costante
9340	<i>Foreste di Quercus ilex</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento

Tabella 26: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Flora

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1443	<i>Salicornia veneta</i>	A	C	Peggioramento

Tabella 27: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Avifauna

Stato di conservazione delle specie nel sito da censimenti condotti nell'anno 2012

Ixobrychus minutus

Per questa specie si dispone di pochissime informazioni relative ai parametri demografici e riproduttivi (anche a livello locale).

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è **cattivo** (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è **inadeguato** a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie e su problematiche ancora non completamente risolte all'interno del sito.

Nycticorax nycticorax

Al di là dei problemi che la specie incontra nei quartieri di svernamento extra-europei, indubbiamente alcuni fattori nelle aree di nidificazione italiane rivestono un ruolo centrale nella conservazione della specie. La tutela degli ambienti sedi di garzaie e la gestione attiva degli stessi sono fondamentali per garantire alla Nitticora (e agli altri ardeidi coloniali) le condizioni idonee alla nidificazione (Bogliani *et al.* 2007).

Il sito risulta un ambiente altamente idoneo per la specie, ai fini trofici. Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione appare favorevole stante la scarsità di informazioni riguardo alla frequentazione nel sito, essendo le abitudini della specie prevalentemente notturne.

Ardeola ralloides

Il trend della specie appare positivo a livello nazionale, anche se vi è evidenza di oscillazioni più o meno marcate e verosimilmente legate anche all'andamento della piovosità e delle condizioni generali dei quartieri di svernamento africani.

Il sito è adatto dal punto di vista trofico per gli individui che nidificano nei vicini biotopi per i quali però Costa *et al.* (2009), stimano 153 coppie nel 2004, con decremento nei due anni successivi. Non facile comunque definire stime precise di questa specie dalle abitudini piuttosto criptiche.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009). A livello locale, lo stato di conservazione può essere definito cattivo stante il perdurante declino della specie negli ultimi 10-20 anni.

Egretta garzetta

Il trend demografico positivo e l'espansione geografica mostrata dalla specie delineano un quadro complessivamente positivo per questa specie, la cui conservazione in Italia rappresenta una priorità.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è sconosciuto in quanto la colonia dei vicini biotopi sono sempre presenti ma sono stati notati segni di decremento nel triennio di monitoraggio del decennio scorso (Costa *et al.* 2009).

Egretta alba [Casmerodius albus]

La protezione della specie e delle garzaie ha sicuramente contribuito un ruolo fondamentale nel recupero di areale e popolazioni della specie.

La specie ha colonizzato solo di recente l'Italia pertanto un trend su un periodo medio lungo non è possibile ancora definirlo.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009). Anche a livello locale, lo stato di conservazione può definirsi inadeguato a causa di problematiche ancora presenti che rendono fluttuante la popolazione nidificante. *Ardea purpurea*

Attualmente, le principali minacce per la specie riguardano la fragilità di alcune colonie (in termini di disturbo e/o alterazione e distruzione degli habitat) e la sensibilità ai cambiamenti in agricoltura.

Il sito risulta un ambiente particolarmente idoneo per l'attività trofica della specie.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), mentre a livello locale lo stato di conservazione, per lungo tempo inadeguato, potrebbe migliorare a seguito dei recenti interventi di miglioramento ambientale in Valle Mandriole, nel caso la gestione virtuosa delle acque e dei livelli idrici dovesse proseguire nel tempo.

Circus aeruginosus

La distruzione delle zone umide in primo luogo e, secondariamente, la persecuzione diretta, hanno costituito fattori cruciali nel determinare a livello continentale il calo della specie negli scorsi decenni (Cramp & Simmons 1980).

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. Non vi sono evidenze di nidificazione all'interno del Bardello, ma il Falco di palude nidifica in diversi ambiti circostanti. Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

Circus cyaneus

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. A livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

Circus pygargus

Il sito risulta un ideale territorio di caccia per tutte le specie del genere *Circus*. A livello locale, lo stato di conservazione è inadeguato a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

Himantopus himantopus

Cambiamenti di livello idrico (sia in termini di bonifica che di eccessivo allagamento), distruzione degli habitat, eccessivo disturbo presso i siti riproduttivi costituiscono le principali minacce per la specie. Come altri uccelli acquatici, il Cavaliere d'Italia è potenzialmente suscettibile all'influenza aviaria e al botulismo (BirdLife International 2008). Il sito risulta un ambiente sufficientemente idoneo per la specie sebbene non per un numero elevato di coppie.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è favorevole (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale la specie rimane a livelli molto bassi.

Larus melanocephalus

Per la specie risultano molto dannosi i fattori di disturbo e vanificazione degli sforzi riproduttivi della colonia che non ritenta nello stesso anno la riproduzione fallita. Disturbo antropico, predatori terrestri, allagamento dei nidi, costituiscono i fattori negativi più frequenti.

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere stormi numerosi di gabbiani corallini alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è complessivamente inadeguato (Gustin *et al.* 2009), e attualmente a livello locale la specie non ha grosse possibilità di insediarsi nemmeno in ambienti idonei non lontani (es. pialasse ravennati) dove la pressione del Gabbiano reale è divenuta un fattore molto limitante (Borghesi ined.).

Gelochelidon nilotica

Per la specie risultano molto dannosi i fattori di disturbo e vanificazione degli sforzi riproduttivi della colonia, quali disturbo antropico, predatori terrestri, allagamento dei nidi. La specie è però molto sensibile al degrado dell'ambiente agricolo soprattutto in termini di qualità e quantità dell'entomofauna.

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere alcuni individui alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), e a livello locale le opportunità offerte dal sito sono esclusivamente trofiche. Attualmente la specie non ha grosse possibilità di insediarsi nemmeno in ambienti idonei non lontani (es. pialasse ravennati) dove la pressione del Gabbiano reale è divenuta un fattore molto limitante (Borghesi ined.).

Chlidonias hybrida

L'habitat della specie appare facilmente degradabile o alterabile dall'attività antropica, da diverse specie alloctone e dal naturale processo di evoluzione spontanea delle zone umide. Come altre specie coloniali è potenzialmente molto sensibile agli episodi di disturbo alle colonie e all'alterazione fisica/strutturale dei siti.

Nel sito la specie è presente in attività trofica. Più frequente in passato quando vi era la popolazione nidificante all'interno di Valle Mandriole, condizione rimasta tale fino al 1996 (Gellini & Ceccarelli 2000). Dopo l'abbandonato causato dalla trasformazione dell'habitat palustre che ha visto la scomparsa della tipica flora acquatica idrofita e elofita la specie non vi è più tornata preferendo le praterie semisommerse di *Potamogeton pectinatus* in Pialassa Baiona dove si riproduce irregolarmente ma con tendenza all'incremento e alla regolarità.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009);

livello locale, lo stato di conservazione dipende dalla capacità del sito di produrre entomofauna inclusa nella dieta del Mignattino piombato che ama alimentarsi non solo su specchi d'acqua aperti ma anche lungo i canali e i fossi dove abbondano gli insetti.

Chlidonias niger

Il sito non è adatto alla nidificazione né alla sosta, ma produce quantità di entomofauna e non è raro vedere alcuni individui alimentarsi nello spazio aereo immediatamente sopra al Bardello.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009), e a livello locale le opportunità offerte dal sito sono esclusivamente trofiche. Attualmente la specie non mostra tentativi di insediamento nella zona.

Alcedo atthis

Specie molto sensibile ai fenomeni di inquinamento delle acque e alla canalizzazione/regimazione dei corsi d'acqua con conseguente eliminazione delle sponde sabbiose o terrose atte allo scavo del nido. Il sito non risulta particolarmente idoneo per la specie, salvo periodi limitati di tempo in cui può essere vantaggioso per il Martin pescatore la caccia agli anfibi o ai piccoli pesci in stagni e canali presenti nel sito.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è inadeguato (Gustin *et al.* 2009), ma a livello locale, lo stato di conservazione è sconosciuto a causa di carenze di apposite ricerche sulla specie.

Acrocephalus melanopogon

Costa in Costa *et al.* (2009) evidenzia una forte riduzione della specie del nucleo nidificante in Valle Mandriole, arrivando ad ipotizzare la presenza di non più di 10-15 coppie. Tuttavia è possibile che il trend negativo abbia portato ad un'ulteriore riduzione di questo nucleo. Allo stesso tempo non è noto il trend riproduttivo, come evidenziato complessivamente anche a livello regionale (Ecosistema 2000). La recente pratica di gestione della prospiciente Valle Mandriole, che ha consentito il rigoglioso sviluppo di una vegetazione acquatica più varia e abbondante potrebbe favorire questa specie, purché vengano protratti gli sforzi per impedire la salinizzazione delle acque, venga limitata l'espansione incontrollata del canneto a danno di altre formazioni vegetali e si ponga la dovuta attenzione all'eutrofizzazione delle acque (Quaglierini 2005). La possibilità del Bardello di sostenere nuclei stabili, seppure non grandi, di questa specie è quasi totalmente inesplorata.

Complessivamente, in Italia lo stato di conservazione della specie è cattivo (Gustin *et al.* 2009); anche in questo sito lo stato di conservazione è cattivo a causa del costante declino della locale popolazione (Costa in Costa *et al.* 2009).

Mammiferi

Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
<i>Nyctalus noctula</i>	Non presente	C	nuovo ritrovamento
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Non presente	B	nuovo ritrovamento

Tabella 28: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Erpetofauna

1220 *Emys orbicularis*

Valutazione stato di conservazione da formulario: B

Valutazione stato di conservazione 2012: sebbene non siano disponibili dati dettagliati sull'abbondanza della specie all'interno del sito, si ritiene che la popolazione versi in buone condizioni di conservazione.

1167 *Triturus carnifex*

Valutazione stato di conservazione da formulario: C

Valutazione stato di conservazione 2012: sebbene non siano disponibili dati quantitativi circa l'abbondanza della specie all'interno del Sito, la popolazione viene giudicata in buono stato di conservazione.

1224 *Caretta caretta*

I dati sulla presenza e stato di conservazione di questa specie sono tuttora insufficienti, tuttavia la segnalazione delle presenze nell'area costiera emiliano-romagnola è andata negli anni progressivamente incrementando, fino a raggiungere il centinaio e oltre l'anno (Carola Vallini, Associazione Archè, Comm. Pers.)

Ittiofauna

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2012	Andamento
1100	<i>Acipenser naccarii</i>	A	Vedi commento	
1095	<i>Petromyzon marinus</i>	B	Vedi commento	
1103	<i>Alosa fallax</i>	B	Vedi commento	
1114	<i>Rutilus pigus</i>	C	Vedi commento	
1137	<i>Barbus plebejus</i>	C	Vedi commento	
1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	C	Vedi commento	
1149	<i>Cobitis taenia</i>	C	Vedi commento	
1152	<i>Aphanius fasciatus</i>	B	A	Miglioramento
1154	<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	A	A	Costante
1155	<i>Knipowitschia panizzae</i>	A	A	Costante

Tabella 29: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Le recenti indagini sull'ittiofauna condotte dall'Università di Ferrara, per la carta ittica Provinciale e la carta ittica Regionale zone A, oltre alla conoscenza diretta dei luoghi confermano la presenza abbondante di *Aphanius fasciatus*, *Pomatoschistus canestrinii* e *Knipowitschia panizzae*. L'*Alosa fallax*, a comportamento migratorio, dalla carta ittica Zone A della Regione Emilia-Romagna risulta abbondante alla foce del Po di Goro.

Diverso è il caso di *Petromyzon marinus*, la lampreda di mare è una specie ad ampia distribuzione, di fatto tutto il Mediterraneo, la specie non risulta nella carta ittica della Provincia di Ferrara, di Rovigo e della Regione Emilia-Romagna, viene menzionata come rara nella carta Ittica della Provincia di Venezia. In sostanza si ritiene che localmente si da considerarsi presenza occasionale.

Dai risultati della carta ittica Provinciale invece le popolazioni di *Barbus plebejus*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis taenia*, e *Rutilus pigus*, localmente risultano essere assenti. Un discorso a parte merita l'*Acipenser naccarii*, oggetto di un recente progetto LIFE di recupero della popolazione, i cui risultati sono stati monitorati anche dopo il termine del progetto e che qui si riassumono brevemente nel box seguente ed in Figura 22 tratto da "Report finale Azione MR-4 Aggiornamento del SIT elaborato durante il LIFE 04NAT/IT/000126 Action Plan storione cobice - Revisione 00" Committente: Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po. Responsabile: Dr. Graziano Caramori Gruppo di lavoro: Cristina Barbieri, Dario Bonamici.

Dall'aggiornamento del GIS deriva che dall'anno 1999 sono stati seminati 20.438 esemplari di storione cobice marcati con microchip, e 149.500 esemplari non marcati con microchip.

Sono state effettuate 1205 catture/segnalazioni di storione cobice nel periodo compreso tra il 01/01/2003 ed il 11/04/2011, il che significa una media di 12 catture/segnalazioni al mese, trattasi ovviamente di pura media aritmetica.

Il numero complessivo di semine ed anche di catture è verosimilmente superiore in quanto alcuni Enti in periodo antecedente al progetto LIFE 04NAT/IT/000126 hanno effettuato programmi di ripopolamento ma solo una parte di queste informazioni sono state recuperate. Inoltre prima del LIFE 04NAT/IT/000126 non era mai stata organizzata una rete di monitoraggio, un sistema di raccolta e organizzazione dati, né la loro georeferenziazione.

Tra gli esemplari di cui è stata segnalata la cattura 236 sono esemplari senza microchip, tra questi a 38 è stato prelevato un campione biologico per l'analisi genetica. Gli altri 969 erano invece dotati microchip, si evidenzia che vari esemplari sono stati catturati ripetutamente, in un caso fino a 10 volte in diversi periodi dell'anno nel 2005, 2006 e 2007, gli esemplari unici con microchip sono quindi 621.

L'esemplare più anziano dotato di microchip è stato segnalato dalla Provincia di Venezia catturato nel 06/03/11 seminato nel 1999.

Di particolare interesse è anche la cattura di 13 esemplari in mare, di cui uno non dotato di microchip, ma le cui analisi genetiche hanno comunque permesso di ricondurlo ad un esemplare proveniente dai riproduttori dell'Azienda VIP (unica fonte disponibile di riproduttori a cui risalgono tutti gli esemplari anche quando detenuti da Enti Pubblici), quindi introdotto con le operazioni di semina.

Il 50% degli esemplari è stato seminato nel bacino idrografico del Po, Tabella 30 e Tavola 7, ma circa l'80% delle catture si concentra nei bacini idrografici del Piave, Sile, Livenza e Lemene, Tabella 31 e Tavola 5.

Bacino idrografico	N° di esemplari seminati	%
Po	10.190	49,9
Canal Bianco	150	0,7
Adige	3.456	16,9
Brenta	3.277	16,0
Sile	876	4,3
Piave	1.387	6,8
Livenza	770	3,8
Lemene	180	0,9
Tagliamento	152	0,7
n tot esemplari	20.438	100

Tabella 30: numero di esemplari di *A. naccarii* seminati dal 1999 al 2010 dotati di microchip nei diversi bacini idrografici dell'areale della specie.

Bacino	N° di segnalazioni	%
Po	186	16,2
Canal Bianco	0	-
Adige	16	1,4
Brenta	0	-
Sile	239	20,8
Piave	470	40,9
Livenza	143	12,5
Lemene	79	6,9
Tagliamento	0	-
Isonzo	2	0,2
Mare	13	1,1
n tot segnalazioni	1.148	100

Tabella 31: numero di esemplari di *A. naccarii* catturati dal 2003 al 2011 dotati di microchip.

In sostanza gli esemplari seminati in questi bacini si muovono attivamente scendendo in mare e risalendo bacini idrografici diversi. Tutta la popolazione del bacino del Po è evidentemente confinata dalle barriere esistenti che possono essere eliminate solo con la realizzazione di Green Infrastructure.




Figura 22: catture/segnalazioni per bacino idrografico di *Acipenser naccarii* nel periodo 2003-2010




Figura 23: specie protette, carta ittica Regionale (AA. VV. 2008) zona A.

5. Bibliografia

AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.

CARAMORI G., 2008 – Cartografia (Distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, Zone B). In: Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A. A cura di Giuseppe Castaldelli e Remigio Rossi. Regione Emilia-Romagna.

CCIAA 2010. Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5.

CCIAA_b 2010. Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010.

CCIAA_c 2010. Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2010.

Mazzotti S., Caramori G., Barbieri C., 1999 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell'Emilia-Romagna (Aggiornamento 1994-1997). Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia Naturale di Ferrara, vol. 12:121 pp.

Piccoli F., Pellizzari M., 2005 – Relazione finale delle analisi floro-vegetazionali nell'ambito del Comprensorio "Bosco della Panfilia – A.R.E. la Bisana" Carta della vegetazione scala 1:5000. Rapporto tecnico inedito Provincia di Ferrara, 31 pp.

Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.

Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.

PTCP, 2004. Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, approvato con D.C.P. 101816 del 27/10/04 e pubblicata sul BUR - E.R. n. 166 del 09/12/2004).

PTCP, 2007. "Il quadro conoscitivo della variante al PTCP di Ferrara", art. 4 della L.R. 20/00).

PTCP 1997. Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).

Regione Emilia Romagna – Rete Natura 2000 www.regione.emilia-romagna.it/natura2000